Cova

D.r GIUSEPPE SIMONETTI

L'ARTE DEI FABBRI IN PISA

STATUTO DEL SECOLO XIV

ROCCA S. CASCIANO
PREM. STAB. TIPOGRAFICO CAPPELLI

1894

D.r GIUSEPPE SIMONETTI

L' ARTE DEI FABBRI
IN PISA

STATUTO DEL SECOLO XIV

ROCCA S. CASCIANO
PREM. STAB. TIPOGRAFICO CAPPELLI

1894

A

UGO BRILLI

CULTORE AMOROSO DELLE LETTERE ITALIANE

QUESTO AUREO STATUTO

DEL BUON SECOLO DELLA LINGUA

DEDICA

G. S.

AVVERTIMENTO

Nel dare alla luce lo Statuto dei Fabbri di Pisa del secolo XIV, ho avuto specialmente in animo di giovare in qualche modo il futuro storico delle Arti e Mestieri nell' età di mezzo e nei primordi dell' epoca moderna, e però mi sono astenuto da qualunque osservazione d'indole generale e sintetica, perchè in ciò avrei dovuto ripetere cose notissime, senza vantaggio di sorta per gli studi giuridici e storici.

Sempre secondando il fine propostomi ho fatto precedere una breve illustrazione dell' Arte; avrei anche voluto istituire un confronto con gli statuti della medesima Arte dell' altre città d' Italia, sicuro che avrei fatto cosa utile e dilettevole, ma ne sono stato impedito dall' impossibilità di avere quì il materiale necessario. Ciò per altro non mi toglie la speranza di tornare presto sull' argomento, se mi sarà

assegnata una residenza fornita dei mezzi di studio.

Ma anche così, come questo statuto viene fuori, nutro fiducia sia accolto benignamente e con favore, per la semplice e purgata favella in cui è dettato, per la miniera di voci tecniche di cui è ricco, e per gli altri pregi, che il sagace lettore vi saprà discernere.

Macerata, Maggio 1894.

L' AUTORE.

L'ARTE DEI FABBRI IN PISA

SOMMARIO.

Origine remotissima dell'Arte — Privilegi concessi ai Fabbri dall'arcivescovo Daiberto nel 1095 — Questi privilegi sono confermati dai successori di Daiberto — Processo di Lulio Albizzelli e Gianni di Nibbiaia nel 1236 — Se nell' Arte dei Fabbri fossero originariamente compresi i muratori — Compilazione degli Statuti del 1305 — Loro durata — Nuovi statuti, aggiunte, approvazioni — Vicissitudini calamitose di Pisa e loro efficacia sull'Arte — Decadenza dell'Arte e decreto del priore del popolo del 1512 — Differenze dei Fabbri con i Vetturini nel 1520 — I Fabbri ottengono la chiesa di S. Salvatore in Porta d' oro nel 1586 — Rifiuto dei Fabbri del contado di pagare la matricola. 1638 — Loro pervicacia, 1722 — Le corporazioni d' Arte e Mestiere non rispondono più ai tempi — Il Gran Duca Pietro Leopoldo sopprime l'Arte nel 1770.

Pisa, come le altre città storiche d' Italia, annoverò nei tempi di mezzo e nel principio dell' epoca moderna molte corporazioni di arti e mestieri, insigni tutte, riguardo al tempo, per la saviezza degli statuti proprî a ciascheduna arte e benemerite del comune, per le somme considerevoli, che versavano nel pubblico erario. Mentre intendevasi a che l'arte fosse bene ed onestamente esercitata e i diritti degli ascritti non venissero manomessi da gente forestiera, che esercitasse l'arte con fraude a prezzo ridotto, le Arti erano d'aiuto all' opera dei governanti, che per tal modo potevano facilmente sorvegliare quelle, che oggi diciamo masse popolari, composte per la più parte d'artigiani. Però erano ben viste dal comune, che ne approvava gli statuti e ne garantiva l'osservanza.

Quando in Pisa tali corporazioni siano sorte, non è risaputo, perchè gl' inizi di qualsiasi istituzione sfuggono, il più delle volte, all' attenzione dei contemporanei e solo allora vengono prese in considerazione, quando la lor vitalità vuolsi affermata con atti giuridici.

La più antica notizia delle arti di Pisa l'abbiamo in un documento dell'archivio arcivescovile di quella città (1) e per l'appunto si riferisce all' Arte dei Fabbri da noi tolta a studiare; esso è dell'anno 1095. Daiberto arcivescovo di Pisa, mosso dalle preghiere dei Fabbri o meglio dalla promessa, che essi spontaneamente avevano fatta di pagare annualmente 20 soldi per ciascuno all' opera della chiesa metropolitana di S.ª Maria, ordinò che i loro nomi fossero scritti nei messali della chiesa predetta e quotidianamente « *inter ipsa sacra missarum solemnia* » fossero menzionati dai sacerdoti per impetrare loro da Dio la salute dell'anima e la prosperità del corpo. Concesse inoltre ai Fabbri di esercitare liberamente l'arte, di trattenersi « *in fabricis* » e di tornare con sicurtà ai propri paesi. Così, forti dell'aiuto di Dio e dell' orazioni dell' arcivescovo, avrebbero potuto compiacersi della promessa fatta e dell' averla mantenuta. Che se qualche ufficiale superiore o inferiore dell' arcivescovato avesse osato di molestarli, o avesse preteso denari da loro senza farne ammenda entro trenta giorni, da che gli fosse stato intimato dai preti della chiesa madre, dall' operaio e dai consoli di Pisa, sarebbe incorso nella scomunica.

Ma queste minaccie, che Daiberto fece con molta solennità alla presenza dei consoli di Pisa, di tutto il

(1) Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa*, v. III. p. 890, Firenze 1857.

popolo, dell' arcidiacono Guidone, del primicerio Benone, di Uberto prete e visdomino e di tutti gli altri canonici, non valsero contro la rapacia dei curiali dell'arcivescovado e la scomunica non sortì l' effetto voluto. Di queste ingiuste estorsioni abbiamo un secondo documento (1) del 1129, col qual Rogerio, altro arcivescovo di Pisa, rinnova la minaccia di scomunica del suo antecessore Daiberto; e perchè i soprusi furono occasionàti dal non aver Daiberto determinato il tempo dell' anno e i luoghi, nei quali i fabbri potevano andare ad esercitare la loro arte, Rogerio, alla presenza d' innumerevole moltitudine e di tutte le autorità ecclesiastiche e civili, decretò che i fabbri fossero esenti da ogni balzello per l' intero anno « *a sancto Matheo ad sanctum Matheum* » e che potessero recarsi liberamente in Corsica, nell' Elba, nell' isolette adiacenti e in tutti i paesi, che sono dalle foci dell'Arno fino a Roma, insomma ovunque si stendeva la giurisdizione ecclesiastica pisana.

Anche questa volta la fame dell'oro potè più delle minaccie di scomunica, le quali furono ripetute ma sempre inutilmente (2).

Dopo il 1129, per ben cento e sette anni non abbiamo memoria dei Fabbri in Pisa, ma non dobbiamo credere che la loro corporazione avesse cessato d' esistere, chè anzi è facile arguire avesse avuto assai grande incremento, comparendo per la prima volta nel 1236 i *consules Artis Fabrorum* nelle persone di Bonaccorso Malascevile, Fediccione e Bernardo Morelle e Bentivegna Rossi.

Lelio Albizelli aveva reclamato presso i consoli

(1) Bonaini, op. cit. p. 891.
(2) Bonaini, op. cit. p. 893.

dell'Arte che Gianni di Nibbiaia non voleva pagargli un migliaio e mezzo di ferro de *Mezanais* e nemmeno voleva restituirgli 40 soldi, meno due denari, che gli aveva prestato. Fu fatto un regolare processo e Gianni, non essendosi presentato, fu condannato in contumacia e all'Albizelli fu data facoltà d'impossessarsi dei beni di Gianni. Questa sentenza fu letta in Pisa nella bottega di Ranieri del fu Bonaccorso di Lorico da Bartolomeo Notaro, alla presenza di Uguccione e di Africante fabbri di Vico il 29 Novembre del 1236, e da questo si ricava che la corporazione dei Fabbri non aveva per anche una residenza fissa (1).

In tutto il tempo, di cui abbiamo parlato finora non i fabbri soltanto, che oggi chiamiamo magnani e fabbroferrai, componevano l'Arte, ma ad essa appartenevano molti altri, che esercitavano mestieri affini. Man mano che si scende giù col tempo, queste arti speciali si costituiscono in corporazione a parte, donde il loro moltiplicarsi, lo smembramento e la relativa decadenza.

Fino al 1236 almeno, anche i maestri muratori io credo fossero compresi nell' Arte dei Fabbri e forse l'atto di Daiberto del 1095 si riferisce più particolarmente ad essi, per non dire esclusivamente, perchè altrimenti non potrebbe spiegarsi la facoltà loro concessa di rimanere *in fabricis* e meglio ancora ciò appare da un altro documento del 1279 (2), nel quale, Rogerio, altro arcivescovo di Pisa da non confondersi con quello dello stesso nome, testè ricordato, assevera che i Fabbri avevano costumato di dare all' opera di S.ª Maria venti soldi per *unamquamque fabricam,* fra-

---

(1) Bonaini, op. cit. l. c.
(2) Bonaini, op. cit. p. 894.

intendendo a proprio vantaggio la promessa dei fabbri. Anche oggi è nell' uso la parola generica fabbrica per opera di muratura e fabbricare equivale a murare.

Come abbiamo osservato di sopra, fino al 1236 non pare che i Fabbri costituissero una vera corporazione, e però sembra probabile che la promessa dei 20 soldi fosse fatta per mutuo e personale accordo senza essere uniti in vera Arte. Ad ogni modo un embrione di Arte lo troviamo in questo reciproco assenso a difesa degl' interessi comuni. Anche ai nostri giorni le associazioni di quei, che esercitano una medesima arte, sono occasionate da riunioni fissate per vantaggio di essi operai. Nel seno dell'adunanze l' operaio prova il bisogno dell' unione, dell' affratellamento e della solidarietà, sentendosi inerme di per se solo; e avvertire questi sentimenti, si può dire, equivale a fondare la società. Si gettano allora gli organici fondamentali, si distribuiscono gli uffici, si fissano gli oneri e si elegge il patrono, o protettore; di quì hanno avuto origine tutti gli *Statuti delle Arti*. In una adunanza, o da un compilatore, per savio che sia, non possono antivedersi tutti i particolari della pratica, che muta col volgere dei tempi e però occorrono postille, e cambiamenti, che spesso, se non annullano, infirmano almeno quanto era stato sancito nei capitoli fondamentali della prima costituzione. Allora occorre una modificazione sostanziale, che importa l'annullamento dello statuto anteriore e la formazione di uno nuovo, al quale non è serbata migliore sorte che al primo, e sempre per le stesse ragioni.

Anche i Fabbri di Pisa ebbero i loro statuti e senza dubbio dovettero esserne forniti fin dal 1236, come apparisce dalla presenza dei consoli dell' Arte, ma disgraziatamente di quelli antichi statuti non è

rimasto nemmeno il ricordo. Così siamo costretti a scendere fino al 1305 per trovare i primi statuti dell' Arte dei Fabbri, i quali furono pubblicati dal Bonaini nel terzo volume degli *Statuti Pisani Inediti,* insieme con pochi, ma pregevoli documenti, e dei quali abbiamo tratto partito.

Gli statuti del 1305 si compongono di 46 capitoli, cui seguono alcuni emendamenti ed aggiunte dell' anno stesso e del successivo. Dalla prima aggiunta sappiamo che facevano parte della corporazione *gli Agutaioli*, *i Pennatari*, *gli Speronari*, *i Coltellari*, *gli Spatarî*, *i Topparî, i Ferrarî, i Calduleri, gli Stagnatarî, i Fibbiarî, gli Asbergarî e gli Agotarî.* Ma questi statuti del 1305 restarono per breve tempo in vigore, perchè verso la fine del secolo XIV troviamo altri statuti, che dettero occasione a questa pubblicazione e dei quali parlerò più a lungo or ora.

Da questi statuti si può dire che quasi gli stessi mestieri fossero compresi nell' Arte dei Fabbri, come ci viene insegnato dal capitolo quarantacinquesimo, nel quale vengono annoverati i *ciaraiuoli*, *fabri*, *malicalchi*, *corassai*, *armaiuoli*, *spadai*, *calderai*, *stagnatai*, *arrotatori*, *guernitori*, *forbitori*, *coltellinai*, *staterai*, *ferrovecchi*, *sellai*, *e qualunque vendesse à minuto ferro*, *acciaio*, *rame*, *bronzo*, *metallo*, *stagno*, *octone o piombo*. Questi stessi membri dell' arte si riscontrano fedelmente registrati in un raffazzonamento o compendio di questi statuti, che conservasi nell' Archivio di Stato in Pisa (1).

Che tale raffazzonamento sia posteriore agli statuti, di cui parliamo, rilevasi, oltreche da moltissimi altri regni, dal richiamo continuato al *Brieve;* e tale nome appunto portano i nostri Statuti, che con poche

---

(1) Archivio del Comune B, 13.

aggiunte servirono di norma fino all' estinguersi dell' Arte. Così, mentre lo statuto del 1305 ebbe brevissima vita, i nuovi statuti vissero più che quattro secoli.

All' arrestarsi della vitalità della corporazione non furono estranee le condizioni fortunose, nelle quali l'antica repubblica pisana versò dopo quel tempo; da primo fierissima pestilenza spopolò le belle contrade dell' Arno e alla orribile morìa tennero dietro le esiziali signorie degli Agnelli, degli Appiano e, peggiore di tutte, quella del Gambacorta. Era legge fatale per Pisa di dover piegare l'altero capo innanzi alla fortunata rivale, Firenze, ma la sua caduta non fu senza contrasto, e nell'agonia della libertà cittadina mandò sprazzi di luce vivissima. Preferì qualunque servaggio a quello fiorentino, più che per spirito di rivalità, per speranza di scuoterlo più agevolmente, e però, ridotta agli estremi, offrì sdegnosa le chiavi della città ai Visconti, che ingrati ne fecero mercato, dopo averla spogliata e ridotta nella miseria più squallida. La signoria fiorentina pendeva sul capo dei pisani, come la leggendaria spada di Damocle, e non se ne potevano in verun modo liberare. Nell' estremo rimedio della Signoria del Gambacorta scoccava l' ultima ora di libertà per la potente repubblica, perchè quello sciagurato, per la sozza moneta di 50,000 fiorini vendette la terra natale, nulla sospettando i suoi concittadini di sì nefando tradimento (1).

Dalla caduta della gloriosa repubblica pisana, le Arti furono quasi strozzate nel loro rigoglioso sviluppo, perchè nessuna istituzione attecchisce e prospera ove non è libertà. Anche le Arti divennero soggette

---

(1) R. Roncioni, *Storie Pisane*, p. 917 e seg. Firenze 1844.

alla vigilanza fiorentina, e, se i loro statuti erano stati dettati a onore e gloria del Potestà, del Capitano e degli Anziani del popolo pisano, d' ora in poi queste parole saranno bandite e raschiate dai vecchi codici per cedere il posto a *sancto Iohanni baptista advocato et protectore del Magnifico et excelso populo fiorentino.*

Questa fu la sorte anche degli statuti dei Fabbri, che prima, anno per anno, poi di tre in tre anni, venivano approvati dal comune fiorentino, il quale di tale approvazione riceveva la consueta tassa insieme con la parte delle condannagioni, che prima erano pagate al comune pisano (1).

Le corporazioni fiorentine di arti mestieri, profittando della vittoria della loro città, tentarono di imporre balzelli alle arti sorelle della città vinta, cosa, che non poteva esser tollerata in pace dai Fabbri pisani già abbastanza gravati dalla nuova tassa, che dovevano pagare al Monte per l' approvazione degli Statuti, e però se ne risentirono coi riformatori della città di Firenze. Questi con decreto del 21 Giugno 1491 determinarono che i pisani matricolati a qualsivoglia arte non fossero tenuti a pagare matricole, tassa censo o dono o presente alcuno ad alcuna Arte della città di Firenze e fossero del tutto indipendenti. In pari tempo i 17 Riformatori fiorentini diminuirono del terzo la tassa di matricola, onde più facilmente tutti si matricolassero; ma ridotte le matricole, le consuete tasse annue degli ascritti coprivano appena le spese ordinarie del fitto e degli stipendi proprî a ciascuno ufficio, e non restava denaro per l' acquisto della cera da offerirsi per S. Giovanni, per S. Alò e per S. Maria di mezzo Agosto. Per sopperire a questa mancanza

(1) Documento I. Ho riportata una sola approvazione, perchè le altre sono pressochè identiche.

fu concessa facoltà ai consoli dell'Arte d'imporre una soprattassa annua, da fissarsi in una adunanza generale dell'Arte. Perchè la deliberazione fosse valida, all'adunanza dovevano intervenire almeno i tre quarti dei soci, e la proposta doveva essere approvata da $^2/_3$ dei convenuti (1).

Le oblazioni ordinarie a lungo andare acquistano l'idea di tasse, e però finiscono con lo stancare anche i più volenterosi. Così i nostri Fabbri perdettero adagio adagio del primitivo zelo e le offerte ai SS. Protettori divennero sempre più esigue; conseguentemente scemò di molto la considerazione dell'Arte negli ordinatori delle funzioni religiose. Non più pei primi i Fabbri potevano pavoneggiarsi nel bianco saio alla processione di S. Maria, perchè dai festaiuoli venivano ricacciati in coda, di dove si partivano per mettersi alla testa della processione, secondo che avevano usato pei tempi passati, tanto che occorse un decreto del priore del popolo del 14 Agosto 1512 per indurli a prestare obbedienza agli ordini dei festaiuoli (2).

Indizio di decadenza dell'Arte si rinviene ancora nelle scissure, che avvennero nel suo seno, che talvolta non poterono essere accomodate senza l'intervento dell'autorità.

Fonte di non piccoli guadagni pei Fabbri era in quei tempi la stima dei cavalli e dell'altre bestie, che si danno a vettura, e però l'Arte dei chiavaiuoli (3), se ne era a torto arrogata la facoltà. Per questa indebita appropriazione Giuliano da S. Miniatello e Giovanni d'Agnolo Berti sindaci e procuratori dell'Arte dei Fab-

(1) Documento II.

(2) Documento III.

(3) Questo nome probabilmente portavano i fabbricatori di chiavi e di chiodi.

bri, ai 4 di Febbraio del 1520 protestarono presso Bernardo di Girolamo Morelli proposto, Francesco di messer Manno Temperani, Lionardo di Benedetto Strozzi e Antonio di Nofri Lenzoni, consoli di mare e provveditori delle gabelle della città di Pisa. Questi fecero un vero e proprio processo, o, più propriamente, come oggi direbbesi, aprirono un' inchiesta, e poi con una sentenza prolissa, degna d' essere veduta più per curiosità che per altro, determinarono che all' Arte dei Fabbri spettava il diritto di stima degli animali predetti.

Per togliere in avvenire qualunque causa di differenze, fu ordinato che non tutti i maestri maniscalchi potessero stimare, ma solamente i primi due dei quattro, che riportavano più voti nell' adunanza. Il terzo e il quarto dovevano surrogare i primi due in caso di loro infermità, morte, o altro qualsiasi impedimento (1).

Dove, fino a questo tempo, l'Arte dei Fabbri tenesse la sua residenza, non sappiamo, se non che ci è lecito dubitare che essa assai misera fosse divenuta per l' ingiuria del tempo, per la calamità delle diuturne guerre e per la conseguente povertà dell' Arte. Nel 1586 lo squallore della vecchia residenza era divenuto tale, che non sarebbe stato decoroso rimanervi ancora, e a questo proposito furono aperte delle pratiche con la curia di Pisa, perchè volesse concedere l' uso di chiesa più decente, corredata di stanze acconcie alle adunanze settimanali e mensili. Giovanni Battista di maestro Pietro magnano, Simone di Lorenzo Fabrini coltellinaio e Battista d'Andrea Monti spadaio furono deputati dell'Arte a condurre a termine questa faccenda.

(1) Documento IV.

Occasione più propizia per un lato non poteva offrirsi ai Fabbri, perchè cercavasi appunto di affidare ad una corporazione la chiesa di S. Salvatore in Porta d' oro, posta sul Lung' Arno, di giuspadronato dei Buzzaccherini, onde, con pronti restauri alle pareti ed al tetto, fosse risparmiata all' imminente rovina. Le trattative furono portate innanzi a Carlo Antonio Dal Pozzo arcivescovo di Pisa, il quale ne commise l' esame al canonico Jacopo Del Setaiolo e a Vincenzo Mazzioli priore di S. Sisto. Questi, accertatisi dell'assenso dei Buzzaccherini e della promessa dei Fabbri di far subito gli opportuni restauri, si dichiararono favorevoli alla concessione. Così, dopo quasi un anno di pratiche, i voti dei Fabbri furono esauditi; nel 1586 ebbero la chiesa di S. Salvatore e le stanze unite con alcune condizioni, delle quali parmi notevole quella, che probabilmente allude al divieto di tenervi delle rappresentazioni « *quod fugiendum quasi profanus locus et campus profanis et plane illecebris patuerit exercitiis* (1).

Il riattamento della chiesa, degli edifici annessi e il loro mantenimento importarono tali spese, che contribuirono moltissimo al declinare dell'Arte. A ciò si univa la riluttanza dei Fabbri del contado a pagare la loro maticola, ridotta a 8 soldi fino dal 1497. I Fabbri cittadini si rammaricarono più volte coi consoli di mare di questa infrazione ai loro statuti, che pure erano stati approvati dai magistrati delle Riformazioni, ma le loro querele restarono sempre lettera morta; tanto che nel 1638 dovettero interporre i Conservatori di Legge presso il Commissario, per invitarlo a costringere i Fabbri del contado a pagare le

(1) I nostri statuti parlano della cappella di S. Margherita, ma non sappiamo in quale chiesa fosse.

matricole, altrimenti non avrebbero potuto tirare avanti « li carichi et obblighi di decta arte » (1).

Non ostante questi provvedimenti, il numero di quelli, che in città, e specialmente nel contado, esercitavano l'arte senza matricolarsi, cresceva ogni giorno più. Era un bell' emettersi di disposizioni sopra disposizioni, ma le matricole, che costituivano l' entrata maggiore, non potevano più riscuotersi e però l' Arte andava « in declinazzione rendendosi sempre più impotente di supplire alle spese necessarie, sì di tasse che cenzi et altro con sommo progiudizzio della Chiesa e del lor santo protettore » (2). Per l'utima volta, nel Novembre del 1722, Claudio Martini, provveditore e camarlingo dell'Arte, reclama presso i Conservatori di Legge l' osservanza degli Statuti; i Commissari alla loro volta ne scrivono ai Consoli di mare, ma ormai senza frutto (3).

Le arti avevano fatto il loro tempo, ed era veramente l' ora che morissero istituzioni, tanto contrarie alla libertà ed al progresso. I più chiari economisti di tutte le nazioni civili avevano fatto oggetto di interessanti e profondi studi le corporazioni di arti e mestieri, e, quasi tutti, si erano accordati nel riconoscerne l' ingiustizia. « Liberté, liberté totale, immunité parfaite, voilá donc la loi fondamentale; savoir, vouloir et pouvoir elever un atelier, voilá le seul caractêr, naturel, qui doit former la distinction entre le manufacturiers ou les ouvriers en chef et leur simples manoeuvres. » Così scriveva l' abbate Bandeau (4), e meglio ancora Adamo Smith: « The property which every has in his own labour, as it is the original foundation of all other property, so it is the most sa-

(1) Documenti V.
(2) Documento VI.
(3) Documento VII.
(4) *Premiére introduction à la Philosophie Economique ou analyse des etats podicés*, p. 723, Paris, 1771.

cred and inviolable. The patrimony of a poor man lies in the strength and dexterity of his hands; and to hinder him from employing this strength and dexterity in what manner he thinks proper without injury to his neighbour, is a plain violation of this most sacred property » (1).

Queste nuove teorie di libertà incontrarono favore in tutta Italia e particolarmente in Toscana, ove regnava un sovrano colto ed intelligente, consigliato da ministri più savi ancora e tutti amanti della comune prosperità. Il Gran duca Pietro Leopoldo, prima di addivenire alla soppressione delle Arti, per prepararvi la pubblica opinione, mandò fuori alcuni opuscoli anonimi, stampati a proprie spese e dette loro la maggiore diffusione (2). In questa opera, che noi diremo demolitrice delle vecchie tradizioni, ebbe cooperatori molto efficaci gli economisti Toscani, dei quali mi piace di ricordare Atto Bontenitori, Aldobrando Paolini, Giuseppe Sarchiani, Francesco Maria Gianni e Matteo Biffi Tolomei.

In compagnia così buona, per consiglio del Neri e del Tavanti, Pietro Leopoldo mise mano ardimentoso alle nuove riforme; col Moto proprio del Novembre 1763 istituì la deputazione sopra la finanza, e, dietro la relazione di questa commissione, con l' editto del 1 Febbraio 1770, abolì le corporazioni di Arti e Mestieri, e tolse ogni valore ai loro statuti.

In questa soppressione generale cessò di vivere anche l' Arte dei Fabbri, dopo tanti secoli di vita, prima florida e rigogliosa, poi stentata e misera, che ne annunziava prossima la fine.

---

(1) *An Inquiry into the nature and causes of the wealth of ration*, l. I. C. X, Ydimburgh 1863.

(2) Giuseppe Alberti. — *Le Corporazioni d' Arti e Mestieri*, pag. 353, Milano 1888.

CODICE E TEMPO DELLO STATUTO DEI FABBRI

IN PISA

Del presente Statuto dell' Arte dei Fabbri si hanno due esemplari: uno nell' Archivio di Stato in Pisa e l' altro nell' Archivio arcivescovile di quella città. Mi sono valso di questo ultimo, perchè più antico; conservasi in un codicetto membranaceo di 50 carte numerate, che misurano m. 0, 281 d' altezza e m. 0, 214 di larghezza. Le prime 20 carte sono occupate dai primi 57 capitoli dello Statuto, che per distinguerli dalle aggiunte posteriori, chiamerò originari; ognuna di queste 20 carte è rigata con inchiostro sbiadito e contiene 33 righe. Lo spazio scritto è di m. 0,162. per m. 0,211. Le carte successive sono occupate dai capitoli aggiunti, dalle approvazioni e dai documenti, che mi hanno fornite le notizie per tessere la storia dell' Arte.

Dal vedere abraso il nome di Pisa e dalla sostituzione di quello di Firenze, di cui abbiamo già fatta parola, noi veniamo informati che questo statuto fu compilato prima che Pisa perdesse la sua libertà e però non può credersi che tale compilazione avvenisse nel 1410, come porta il proemio dell' esemplare dell' Archivio di Stato, perchè in quell' anno i Pisani erano soggetti ai Fiorentini. Neppure può pensarsi a un errore dell'amanuense, che scrivesse 1410 per 1510,

perchè anche in quest' anno i Pisani obbedivano ai Fiorentini (1).

Per tutte queste ragioni, io penso che il nostro Statuto sia stato compilato nella seconda metà del secolo XIV, e nel 1410, per la prima volta, abbia avuto l' approvazione ufficiale del comune Fiorentino. Anzi, con maggiore approssimazione può dirsi che lo Statuto fu compilato nel 1365, o poco dopo, perchè nel proemio del nostro codice leggesi che i compilatori furono eletti dagli appartenenti all' Arte « come delle sopra scripte cose pienamente aparisce a libro della dicta arte di mano delloro provveditore facto di XXVII di maggio MCCCLXV. »

Questa data si riferisce alla compilazione dei primi 57 capitoli, le rubriche dei quali tanto nell' indice quanto nel testo sono scritte con inchiostro rosso, mentre quelle dei capitoli successivi sono scritte con inchiostro nero e d' altra mano.

Il codice dell' Arcivescovado non è l' originale, ma una copia dei primi anni del secolo XV, che servì per l' uso comune dell' Arte, come avvertesi dall' estremità inferiore dei fogli consunti e anneriti. Probabilmente questa copia fu fatta sopra l' originale del 1365, che doveva contenere solamente i primi 57 capitoli, altrimenti non si spiegherebbero le raschiature e l' inchiostro rosso in quei capitoli solamente.

(1) Cp. Roncioni op. cit. p. 974 e seg.

Rubriche del presente breve et prima del modo della electione delli imborsatori et delle borse et del cavare li offitij. C.° J. (1)

Del modo di matricularsi et di pagare la matricula della città et del contado C.° IJ.

Del salario de consuli camarlingho proveditore et messo C.° IIJ.

Del giuramento delli homini di questa arte C.° IIIJ.

Che ciascuno maestro debbi bene fare questa arte C.° V.

Dello offitio del camarlingho C.° VJ.

Che niuno commetta alcuna falsità nelle ciave nè si debino prestare C.° VIJ.

Che ciascuno socto posto a dicta arte sia tenuto ubidire a comandamenti de consuli C.° VIIJ.

Del modo et autorità de consuli et del modo di tenere ragione et del modo d'appellare C.° VIIIJ.

Del modo di fare riscuotere le condampnagioni C.° X.

Del modo dello honorare i defuncti C.° XJ.

Che nessuno debbi fare contro all'arte C.° XIJ.

Che l'arte debbi aiutare chiumque di questa arte fusse ingiuriato ingusta mente C.° XXIJ.

Che nessuno di questa arte possi comprare lavori di rame non compiuti senone da calderai C.° XIIIJ.

Che non si possi torre botteghe l'uno all'altro C.° XV.

Di non ricevere massaritie d'altrui C.° XVJ.

Che non si possi comprare nè ricevere alcune cose rubate C.° XVIJ.

Che choloro che anno per moglie figliuole di maestri di decta arte possino fare l'arte C.° XVIIJ.

---

(1) Ho riprodotto il testo fedelmente, conservandone quasi sempre la grafia.

Che i forestieri che tenghano bottegha debino gurare C.° XVIIIJ.

Che chi si pone per disciepulo con alcuno maestro di questa arte paghi soldi dieci C.° XX.

Che quelli che fanno di questa arte siano socto posti a dicta arte C.° XXJ.

Che ogni maestro sia tenuto dar la mattina di sancto alò soldi sette per la offerta C.° XXIJ.

Che nessuno vada vendendo chiave o toppe che non fussi matriculato XXIIJ.

Che nessuno arrotatore possi andare arotando per la terra C.° XXIIIJ.

Che chi adomandasse alcuna cosa e non provasse sia condampnato C.° XXV.

Che chi nega il debito sia condampnato C.° XXVJ.

Che non si possi entrare nella residentia col grembiale C.° XXVIJ.

Che nessuno possi comprare chiave o toppe C.° XXVIIJ.

Che i consuli possino porre imposta C.° XXVIIIJ.

Che chi fa statere sia socto posto a dicta arte C.° XXX.

Che ogni matriculato possi exercitare dicta arte C.° XXXIJ.

Che i consuli si raunino ogni venardi C.° XXXIJ.

Delle cose appartenente a dicta arte C.° XXXIIJ.

Che nessuno possi gridare alle ciave alle toppe C.° XXXIIIJ.

Che non possi essere camarlingo chi non sa scrivere C.° XXXV.

Del modo di elegere il notaio et messo C.° XXXVJ.

Che i consuli e consiglieri possino elegie li arroti C.° XXXVIJ.

Che i consuli e consiglieri et arroti possino fare ogni cosa C.° XXXVIIJ.

De lavori possano tenere i maestri di dicta arte C.° XXXVIIIJ.

Che i forestieri non possino esser de consuli C.° XL.

Che i consuli possino stantiare denari C.° XLI.

Che i figluoli de matriculati pagino soldi 20 C.° XLIJ.

Che chi fosse debitore all'arte sia allo specchio C.° XLIIJ.

Che lavoranti e garsoni non possino fare botega C,° XLIIIJ.

Delli appartenenti et socto posti all'arte C.° XLV.

Della balìa de consuli C.° XLVJ.

Di non potere andare vendendo fuori di bottegha C.° XLVIJ.

---

(1) I capitoli, che seguono non figurano nell' Indice.

Incipit Breve artis fabrorum pisane civitatis.

Al Nome sia dello omnipotente dio et della sua jntemerata Madre sempre vergine Maria et del glorioso sancto *Johanni baptista advocato et protectore del Magnifico et excelso populo fiorentino sa* (1) et a honore del nostro padre et protectore Sancto Alò et di tucta la celestiale corte del paradiso. Et a mantenimento et lalde del nostro in Cristo padre arcivescovo et a buono et pacificho stato et exaltatione de Magnifici Signori Antiani et Ghonfalonieri di giustitia del populo e comune di *firenze* et a honore pacie et salute dell' università dell' arte de fabri maliscalchi chorassai armaioli vetturini et loro membri della città borghi soborghi contado et distrecto di pisa. Compilati et ordinate furono li infrascricti statuti et ordini per li prudenti homine *Maestro Desiderio di Jacopo da Firenze et Maestro Andrea da Piombino*, Maestro Jacopino di Simone da Milano magnano Maestro Nicolaio di Jacopo calderaio Maestro Nicolaio di Gerardo fabro del borgho di sancto Marcho Maestro Bartolomeo di Giovanni da lecco spadaio Maestro Bastiano di maestro Giovannj malischalcho citadino pisano Artefici delle decte arti Electi dalla università delli homini dell'arte de fabri malischalchi corassai vecturini et armaiuolj et loro membri

---

(1) Sa, ultima sillaba del nome Pisa; originariamente, come abbiamo notato a p. 14 lo Statuto dei Fabbri era dedicato a gloria degli anziani e del popolo di Pisa, ma dopo che questa città fu spogliata della libertà, quella dedica fu abrasa e sostituita la presente. Così furono abrasi due de' compilatori Pisani e vi furono messi in quella vece Maestro Desiderio di Iacopo da Firenze et Maestro Andrea da Piombino.

Inoltre nel testo fu quasi sempre sostituita Firenze a Pisa là dove si parla di multe devolute a questo comune; noi riprodurremo in corsivo tutte le modificazioni introdotte nel vecchio Statuto

adunati et congregati alla loro solita residentia dove questo et altre cose sono usitati di fare posta nella cappella di Sancta Margarita come dalle sopra scripte cose piena mente aparisce a libro della dicta arte di mano del loro proveditore facto di XXVIIJ di maggio MCCCLXV.

Del modo della electione del jnborsare et delle borse et del cavare gli offitij C.° J.

Primo ordinorono statuirono et deliberorono li sopra scripti hominj statutarij chella electione de Consulj Consiglieri chamarlingho et proveditore et altr' offitij si faccj et fare si debbi in questo modo cioè che l'ultimi consuli che saranno tracti dalle borse delli squittini dell'arte cioè delle borse che al presente sono siano tenuti et debbino elegere quatro homini artefici delle dicte arte quelli che alloro parranno più sufficienti. Et quelli tali quatro debbino fare una borsa dove mettino in tante bende chome alloro parrà conveniente contenente ciascuna tre hominj di decta arte et chiamisi la borsa ordinaria de Consuli: Et faccino et fare debbino un'altra borsa di consuli spicculati nella quale si metta tucti quelli che sono nella borsa ordinaria sopra decta et chiamisi la borsa extraordinaria de Consuli. Et quando si chavasse della borsa ordinaria de consuli alcuno che non potesse essere sia misso nella dicta borsa extraordinaria. Et chavisene uno che possi acceptare di dicta borsa extraordinaria in luogho di quello che non à potuto dicto offitio acceptare. Et ancho faccino et fare debbino una borsa di consillieri homini artefici delle dicte arte nella quale si metta quelli che alloro parranno idonei a tale offitio et mettine quatro per polisa et chiamisi la borsa ordinaria de consiglieri.

Et faccino et fare debbino un' altra borsa di consiglieri spicculati et mettinvi dentro i sopra dicti della borsa ordinaria de consiglieri, et ognuno sia in una polisa dis per se accio che quando si cavasse della borsa ordinaria alcuno che non potesse essere et tale offitio exercitare sene cavi uno della borsa extraordinaria che possi acceptare in luogo di quello tale che non a potuto acceptare tale offitio. Et ancho faccino et fare debbino una borsa di chamarlinghi homini artefícj della dicta arte idonei a tale offitio et ognuno in una polisa dis per se et

chiamisi la borsa de chamarlinghi. Et ancho faccino et fare debbino una borsa di modulatori et sindichi nella quale mettino quelli homini che parrano loro idonei a tale offitio cioè due per polisa et chiamisi la borsa ordinaria de modulatori et sindichi. Et faccino et fare debbino un'altra borsa di modulatori spicculati nella quale si mettino tucti quelli che sono nella borsa ordinaria et ognuno dis per se in una polisa et chiamisi la borsa extraordinaria de modulatori et sindichi. Et quando si chavasse della borsa ordinaria alcuno che non potesse essere et acceptare sene cavi in luogho di lui uno della borsa extraordinaria che possa acceptare et quelli due modulatori et sindichi abbino a vedere et modulare et sindichare li consuli et altri offitij che aranno finito il tempo dello offitio loro alla tracta di decti modulatori et condempnare quelli che loro trovasseno in fallo da soldi dieci infino in soldi cento alloro arbitrio riguardando la qualità del fallo et in restitutione quelli che avesseno nelle mani beni di decta arte et suòi membrj et li altri absolvere et liberare. Et faccino et fare debbino una borsa ordinaria di provveditori homini artefici di decta arte idonei a tale offitio e ognuno insuna polisa dis per se et chiamisi la borsa de proveditori. Et che le dicte borse durino et durare debbino anni tre incominciando dicti anni tre il dì che si comincerà l'offitio de primi ch'essi caveranno delle nuove borse et che li dicti offitij incomincino il primo del mese di settembre facto le nuove borse chome detto è di sopra et che durino et durare debbino li consuli et consiglieri et chamarlingho mesi sei el proveditore uno anno. Et l'offitio de modulatori et sindichi duri uno mese. Et che la tracta si facca del mese d'agosto almeno octo di prima ch'essi incomincino tali offitij. Et l'altra tracta si facca del mese di ferraio octo di innanti si comincino dicti offitij et durino altri sei mesi cioè consuli et consiglieri et chamarlinghi.

Et i modulatori et sindichi uno mese chome è dicto di sopra et il proveditore uno anno et seguinsi le dicte tracte per insino che durano dicte borse. Et finite dicte borse l'ultimi consuli che sederanno debbino elegere quatro homini artefici di decta arte che rifaccino nuove borse in del modo che decto è disopra et in questo modo si debba fare di mano in mano decte borse et squittini delle dette arte e che tutte le dicte tracte si faccino et fare si debbino nella solita residentia di decta arte et suoi membri.

Et che i consuli che allora sederanno siano tenuti et debbino fare giurare a consuli nuovi toccando corporal mente le scripture prima che si mettino a sedere nella sedia de consuli che sopra dio et l'anima loro faranno bene et diligentemente il loro offitio et non faranno contro alli ordini di questo presente breve. Et simile faccino gurare li altri offitiali di nuovo tracti alla pena di soldi 20 per ciascheduno di decti Consuli che allora sederanno che li loro modulatori et sindichi li debbino condempnare nella dicta pena non faccendo cosi giurare. Et che il camarlingho nuovo che sarà pcssa et debbi fare gravare li decti consuli per li decti soldi vinti finito il loro offitio. Et se fusse che alcuno non volesse gurare li decti consuli debbino cassare quello tale di tale offitio et cavarne uno altro in luogho di quello tale cassato et farlo gurare e in quel modo decti consuli siano dalla dicta pena liberi. Et che li decti consuli debbino fare sodare per buoni et idonei malevadori il camarlingho prima che guri l'offitio per lire cento alla pena di soldi vinti per ciascuno di dicti consuli. Et se dicto chamarlingho non volesse sodare et non sodasse i decti consuli lo debino cassare et trarne uno altro in suo luogo per non avere voluto sodare et faccino sodare quello di nuovo tracto nel dicto modo et dicta malevaria et sicurtà si debbia fare infra quatro di dopo la loro tracta nelle mani de consuli o del notaio della loro dicta arte et in quel modo i consulj della dicta arte siano liberati dalla dicta pena.

Et che nessuno possa acceptare nè exercitare alcuno di decti offitij se elli non è d'età d'anni trenta e più et se egli non à ò abbia fatto bottega perlilmeno anni dieci prima alla sua tracta nella citta di pisa ò suoi borghi. Et se alcuno fosse tracto d'alcuno di decti offitij et rifiutasse tale offitio caggia in pena di lire due per ciascuno et per ciascuna volta da essere pagate nelle mane del chamarlingho ricevente per la dicta arte.

Et che decti quatro inborsatori non possino nè debbino imborsare alcuno contro la forma di questo breve alla pena per ciascuno di loro di lire cinque et che i decti quatro imborsatori non possino imborsare alcuno che fussi stato privato per li consuli et consiglieri alla pena per ciascuno di loro di lire dieci per ciascuno che imborsasseno contro alla dicta forma et nondimeno quelli tali inborsati non possino avere alcuno offitio.

Del modo di matricularsi et di pagare la matricula della citta et del contado C.° IJ.

I Tem ordinorono che tucti li homini et persone che volesseno fare et exercitare decte arti nella città di pisa o suoj borghi o soborghi o nel contado distrecto di pisa siano tenutj et debbino pagare nelle mani del chamarlingho delle decte arte alle predecte cose deputato o si veramente i nelle manj del mandatario di decte arti per la sua et ciaschedtmo di loro matricula lire vinti quatro di moneta corrente ciò quelli che si vorranno matriculare per exercitare l'arte nella citta di pisa borghi soborghi contado et distrecto di pisa.

Et quelli che vorranno matricularsi solo per lo contado et distrecto di pisa pagino et pagare debbino lire dodici di moneta corrente. Et volendo poi matricularsi per exercitare l'arte nella città decti matriculati per lo contado siano tenuti pagare altre lire dodici cioè che pagino sino in della somma di lire vinti quatro in tucto e di poi possino exercitare dicta arte nella citta et contado. Et che qualunque persona così forestierj come terrassano che si matricularà sia tenuto et obligato pagare à consulj notaio proveditore e messo di dicta arte lire una et soldi diece la quale lire una et soldi diece dicti consuli abbino a distribuire infra loro et dicti notaio proveditore et messo per loro faticha et preminentia. Et che non sia alcuna persona di qualumque stato grado ò condictione vi sia che ardisca ò vero presuma in alcuno modo exercitare nè fare exercitare alcuna di decte arte ò suoi membri nella città borghi soborghi contado et distrecto di pisa se prima non arà pagato decta matricula chome è dicto di sopra socto pena et alla pena di lire vinticinque per ciascuno et per ciascuna volta contra facesse la quale pena sia la metà del comune di *firenze* e la quarta parte del rectore che riscuotere la facesse et l'altra quarta parte di decta arte et università.

Del salario de consuli camarlingho proveditore et messo C.° IIJ.

I Tem ordinorono che decti consuli abbino et avere debbino per loro et ciascuno di loro salario pe li sei mese che sederanno lire due di moneta corrente.

Et il camarlingho abbi et avere debbi per suo salario libra una di pepe. Et che il proveditore della dicta arte abbi et avere debbi per suo salario per uno anno che exercita dicto offitio lire sei cioè lire tre ogni sei mesi. Et che il messo lire tre l'anno ogni sei mesi la metà et questo si observi et observare si debi ogni exceptione rimossa.

Del guramento delli homini di questa arte C.° IIIJ.

I Tem ordinorono che tute le persone di decta arte et suoi membri siano tenuti et debino cioè quelli che di nuovo verranno per fare decte arte o suoi membri giurare per li sacri evangelij toccando corporal mente le scripture et promettere a consoli delle predecte arte o vero al loro notaio che per tempi saranno ricevuti per la decta arte et università et per ogni persona s'aparterrà o vero potrà apartenere che la decta arte bene et leal mente exerciteranno com buona fede et sensa fraude et stare et ubidire a comandamenti de consuli della dicta arte i quali pe tempi saranno in cose licite et honeste et observare li statuti et ordinamenti della università della arte predecte con quelli che sono facti come quelli che per lo advenire si faranno et dare et pagare al camarlingho delle dicta arte ricevente per le dicte arte ogni condampnagione che di lui si facesse et ogni quantità di pecunia la quale doverà pagare secondo la forma delli statuti et ordinamenti della decta arte socto quella pena et pene le quali si contengano et conterranno in essi statuti et li homini di questa arte et università s'intendino essere et sieno et essere debbino tucti quelli i quali sono o saranno scripti per lo notaio di questa arte o vero per lo camarlingho di quella nel libro delle matricule di decte arti. Et siano tenuti i consuli di decte arte di fare inquisitione per quella via et modo che crederanno meglio trovare la verità di quelle persone che tengano overo reggono bottegha di chose o mercatantie che s'appartengano a queste arte et tucti quelli che non si trovasseno scripti chome maestri ne libro di decte matrichule siano tenuti di farsi giurare come maestri di decte arte et in quel modo et forma che di sopra si contiene et sieno tenuti di farli fare observare et pagare sicondo che per li capituli di questo breve si dispone. Et se alcuno di que-

sti tali sara inobediente et non vorrà o vero dispregierà di gurare et pagare et observare le predecte cose sia condempnato per li consuli della decta arte in lire due per ciascheduna volta che delle predecte cose sara richiesto et non gurerà et non prometterà nè farà chome di sopra è dicto della quale pena la metà sia del comune di *firenze* e l'altra metà della predecta arte et nondimeno quello tale così condannato sia tenuto giurare fare permettere et pagare sicondo che nel presente capitulo si contiene.

Che ciascuno maestro debia bene et leal mente fare questa arte capitulo V.

I Tem ordinorono che qualunque persona della città borghi soborghi contato et distrecto di pisa exercitasse o facesse o vero per l'avenire exercitare volesse questa arte o alcuna d'esse sia tenuto et debbia la decta arte far bene et fedel mente com buona leansa et sansa fraude et rispondere et stare socto posto a consuli di decta arte et gurare li statuti e ordinamenti della decta arte et se alcuno commetterà alcuna fraude in questa arte, siano tenuti i consuli di torli per ciascuna volta in nome di pena soldi quaranta de quali la metà sia del comune di pisa(1) l'altra meta di decta arte et università. Salvo etiandio le magori pene che ne presenti capituli si dispone et i consuli della dicta arte siano tenuti et debbino con obbligho di loro giuramento socto pena di soldi vinti per ciascuno di loro di cercare per ogni modo et forma che crederanno meglio trovare la verità di coloro che vendeno et portano a vendere accaio ferro nuovo et vena di ferro et di coloro che fanno fare serramenti che s'appartenghano a ferrare cavalli et altre bestie et che fanno chovi. Et anchora di coloro che fanno et vendeno et tengano a vendere chiavi toppe ciavistelli arpioni bandelle gangarj auuti chatene trepiedi molle palecte lucerne ramaiuoli anelli di ferro et qualunque altri nuovi et vecchi ferramenti ferrami o fornimenti acti et necessarj a ferrare et fornire for-

---

(1) Qui per disavvertenza del revisore fiorentino è rimasto il nome della città di Pisa.

sieri casse cassonj et qualunque altro ferramento di qualunque forma quantità modo et compositione si sia et tucte l'altre cose che s'appartengano a questa arte. Siano tenuti dicti consuli di costringerli a gurare le predecte cose et infra et che di sopra si contenghono jnfra il capitolo posto socto la Rubrica del guramento delli ominj di questa arte. Et anchora di fare quelle cose che si contengano et sono poste nel capitulo posto socto la rubricha di ricevere i maestri nuovj. Et tucti quelli j quali saranno scripti nel libro delle matricule di dicte arte possino et alloro sia licito liberamente fare et exercitare vendere et comprare et fare vendere et comprare et tenere a vendere et fare tenere ogni ferramenti di qualunque forma modo et compositione o quantità si sia così nuuovj chome vecchi. Et ogni et qualumque cosa spectante et apartenente a dicta arte potere prestare et fare prestare. Anchora siano tenuti dicti consuli investigare tucti quelli che in dicta cità di pisa prestasseno o vero tenesseno a prestare a presso o a nolo pali vanghe marre pali di ferro o vero altre cose apartenente a la dicta arte i quali non fusseno scripti in dicte matricule e quelli costringere alla dicta matricula o vero a desistere e lassare di tenere o prestare alcuna alcuna cosa spectante et apartenente a dicta arte e abino autorità decti consuli quelli tali condempnare in della somma di lire cinque per ciascuno et per ciascuna volta contra facesse de la quale pena la metà sia del comune di Firenze l'altra metà di decta arte.

Dello offitio del chamarlingho C.° VJ.

I Tem ordinorono che qualumque persona sarà chamarlingho della decta arte sia tenuto giurare et sodare sicondo che li è ordinato di sopra nel primo capitulo e oltre a quello sia tenuto rendere ragione della administratione del suo offitio a ogni richiesta de consuli et consigleri e la pecunia che li rimanesse nelle mano debbi consegnare al nuovo camarlingho in fra quatro gorni dal dì de suo finito offitio socto pena et alla pena di lire diece de la quale pena la metà sia del comune di pisa (1) l'altra metà di decta arte.

---

(1) Vedi la nota della pagina 32.

Che niuno commetta alcuna falsità nelle chiavi nè si debino prestare C.° VIJ.

I Tem ordinorono che nessuno ciavaiuolo o altra persona di decta arte ardisca o vero presummi di fare alcuna chiave figurata in cera o vero su alcuna altra chosa o vero ad alcuna figura d' alcuna cosa nella quale figura si dimostri e apparisca alcuna cosa nè etiandio vendere o dare o prestare ad alcuna persona o università alcuna ciave sensa licensia de consuli o vero d'alcuno di loro se prima colui che vuole la chiave non reca et mostri il ferrame alla toppa che vuole aprire et serrare con quella chiave a colui da cui vuole la decta chiave e ancora alla sua bottegha. Nè etiandio alcuno presumma di commettere alcuna falsità o malitia in alcuna chiave nè anchora che alcuno ardisca di portare per la città borghi et soborghi et contado di pisa alcuna chiave vecchia o nuova a vendere dare prestare o vero a provare da aprire o serrare alcuno serrame o toppa sè sempre con quella cotal chiave che così porta egli non abbia la toppa della decta chiave. Et qualunque persona farà contra a queste cose sopra decte d'alcuna di quelle sia caduta in pena di lire vinti cinque per ogni volta da esserli tolta [per li] dicti consuli aplicata per la metà al comune di *firenze* e li quarta parte al rectore che la farà riscuotere e l'altra quarta parte alla dicta arte.

Che ciascuno socto posto a decta arte sia tenuto ubidire a comandamenti de consuli C.° VIIJ.

I Tem ordinorono che tutti li homini socto posti a decte arte siano tenuti et debbino ubidire a comandamenti de consuli di questa arte et ciascheduno di loro et che per loro parte sono facti o faranno liciti et honesti et qualunque farà contra a questo sia condannato per li consuli di decte arte in soldi venti per ciascuno et ciascuna volta a decta arte aplicati. Et che per persona nessuna di decta arte ardisca o vero presummi fare inguria o dire parole inguriose a consuli di decte arte o a loro notaio chamarlingho et proveditore di decte arti o vero ad al-

cuno di loro quando saranno a tenere ragione et quando saranno raunati cogl'uomini di questa arte overo quando facesseno o dicesseno alcuna chosa che s'apartenessi a'loro ufiti et se alcuno farà contra le predecte cose nella generale congregatione delli homini di questa arte sia incorso in della pena di lire cinque per ciascuna volta aplicando la metà al comune di pisa (1) l'altra metà a dicta arte e se in alcuno luogho alcuna persona farà contra le predecte cose o vero contra alcuna d'esse sia incorso in della pena di lire due aplicando come disopra et se alcuno farà inguria o vero dirà parole inguriose al messo di questa arte nella generale congregatione delli homini di questa arte o vero quando il decto messo di comandamento de consuli o vero d'alcuno offitiale della decta arte dicesse o facesse alcuna cosa del suo offitio quel tale sia condempnato per ogni volta in soldi dieci et delle predecte cose si stia et credasi al raportamento di quel tale consolo notaio camarlingho proveditore o messo et di ciascuno di loro il quale dicesse avere ricevuto cotale inguria o parole inguriose con suo guramento da doversi dicte pene aplicare per la metà al comune di *firenze* e l'altra metà alla dicta arte.

Del modo et auctorità de consuli et del modo di tenere ragione et del modo d'appellare C.° VIIIJ.

I Tem ordinorono che i consuli siano tenuti et debbino ogni venardi in qualunque luogo più loro piaccia insieme col loro notaio dalla mattina insino all'ora di tersa stare a tenere ragione a qualunque persona vorrà richiamarsi dinansi dal loro o vero a qualunque persona adomandasse o volesse adomandare ad alcuno sotto posto a dicta arte alcuna quantità di pecunia o altre cose et non solamente ogni venardi ma ogni dì possino et alloro sia licito potere tenere ragione sicondo i bisogni occorrenti a ciascheduno che dinansi dal loro volesse riciamarsi d'alcuno socto posto a dicta arte et maxime a forestierj che non habitano in dicta città o borghi o soborghi o suo contato non obstante che fusse dì feriato et possino et al loro sia

(1) Vedi nota 1 a pag. 32.

licito fare pagare nelle mano del camarlingho di decta arte per la dirictura denari quatro per lira di pecunia e se la lite fusse di robbe di stima per lira denari quatro come di sopra da quello che adomanda quando il reo cioè colui a cui è adomandata non comparisse alla prima richiesta o vera mente quando conparisse et negasse volendo l'actore seguire la causa pagi dicta dirictura.

Et se il reo comparisse alla prima richiesta e confessasse i consuli li debbino comandare che infra diece di debbi avere pagato e allora non sia tenuto l'actore pagare alcuna dirictura sempre intendendo che per la prima richiesta non si pagi alcuna dirictura il quale diricto se colui che pone il richiamo obterrà la . . . . abbi et debbi riavere dal reo convenuto. Et che i consuli debbino ricevere i richiami petitioni accuse et denuntie da qualunque persona vorrà piatire dinanzi al loro offitio civil mente o criminal mente contra alcuna persona di questa arte et le decte accuse et richiami fare porre per loro notaio nelli acti della decta arte et che a petitione di colui che pone il richiamo et vuole fare il piato faccino richiedere quella persona contra cui si fa il richiamo et che al termine che parrà loro convenevole comparisca dinansi al loro a rispondere di ragione a colui che adomanda sopra a quelle cose et di quelle cose che li saranno adomandate decte overo proposte et inquanto che quella persona contra cui è posto il richiamo comparirà et confesserà se essere debitore et essere tenuto di dare et fare quelle chose che li sono adomandate allora i consuli li comandino che li paghi il suo creditore et faccia quello che gli è adomandato jnfra dieci di prossimi che verranno . . . . . . in quanto che colui che adomanda sia della città borghi et soborghi di pisa. Ma se colui che adomanda non fusse della citta borghi et soborghi di pisa cioè che dimorasse fuori della città allora e consuli assegnino al debitore quel termine che parrà loro convenevilo a dovere pagare et fare le predecte cose.

Ma se quella persona contra la quale è posto lo richiamo negherà se non dovere dare overo fare quella cosa che allui è adomandata overamente se egli negerà essere vero quello che contra allui è proposto overo decto et narrato nella accusa allora i consuli quando aranno udite le ragioni e le allegagioni di ciascuna delle parti pongino fine alla lite e piato sicondo che cognosceranno et vederanno essere gusto et convenevole.

Ma se quella persona contra a cui è posto il richiamo sarà richiesto come decto è disopra non comparirà egli o altri per lui a rispondere sopra le predecte cose overo affare sua scusa et sua difesa il dì del termine allui assegnato sia etiam dio richiesto la siconda volta ad petitione di colui che adomanda per lo predecto modo et se la siconda volta non comparirà overo innansi che contra lui sia data la sententia o egli o altri per lui a rispondere come è decto di sopra allora et in questo caso quello tale richiesto sia reputato per la sua contumacia et intendasi essere convicto legitimamente come persona che abbia confessato et sia convincto d'ogni cosa et per ogni cosa che allui è adomandata et intendasi che sia stato richiesto due volte in diversi dì et la tersa volta uno altro dì andire la sententia per li consuli della decta arte o per la maggior parte di loro sicome contra persona che abbia confessato se essere debitore et legitimamente convincto di tutto quello che nella petitione è adomandato et sia dicto tale condampnato nelle spese legitimamente facte da esser per li dicti consuli taxate. Et che i consuli siano tenuti et possino constringere con effecto quella cotal persona così convincta overo confessa per sua contumacia o prove di pagare al suo creditore tucte quelle cose che si contenghono nella sententia data contra lui faccendolo pegnorare et per ogni altro modo che parrà loro convenevole. Et in ciascuna lite che sia da soldi quaranti in giù basti et sia sufficiente la prova d'uno testimone col giuramento dello actore.

Et che le sententie d'ogni et qualunque lite non si possino dare senone per li tre consulj o almeno due loro e altra mente che si desseno che non vi intervenisseno almeno due consuli siano di nessuno valore. Et se l'actore non sarà socto posto a decta arte el reo adomandi alluj sia tenuto dicto tale actore dare uno malevadore che sia socto posto a dicta arte di stare a ragone e sottomettisi al giudicato de dicti consuli in ogni caso di reconventione altramenti non sodando non possi essere udito. Et le predicte cose faccino scrivere et notare al notaio di decta arte negli acti di decta arte e abia decto notaio da l'actore d'ogni petitione et con delle risposte che farà il reo soldi cinque per petitione et per ogni risposta o exceptione o productione altri soldi cinque et per ogni stasina soldi cinque per sua salita et merce dicte scripture.

se non v'intervenganno i consuli et i consiglerj et da decte lire cinque in su non possino fare se non v' intervengano consuli consiglieri et arroti col partito vinto per li due tersi de residenti. Et siano tenuti li consuli decte condampnagione averle riscosse o facte riscuotere infra dì quindici proximj futuri dal dì della facta condampnagione giusto loro potere alla pena di soldi vinti per ciascuno de consuli non usando intorno acciò la loro diligentia et non di meno decte condannagioni si possino etiam dipoi fare riscuotere per li nuovi consuli che saranno dipoi a quelli che aranno facto decte condampnagione et siano obligati alla decta pena et se per alcuno non si potesseno decte condampnagione riscuotere evidente che i consuli non cagino in decte pene. Et in caso che i condampnati le decte condampnagioni infra decti quindici dì allora in quel caso possi usare il benefitio del quarto meno et così pagando passati decti quindici dì paghi dipoi colla pena del quarto piu di decte condampnagione.

Del modo dello honorare i defuncti delle decte arti capitulo XJ.

Item ordinorono che i consuli delle decte arte debbino denuntiare et fare denuntiare et comandare generalmente a tucti li homini di decte arte della città borghi et soborghi di pisa quando alcuno di questa arte morisse il quale al tempo della sua morte avesse o tenesse bottegha publica delle cose che s'appartengano a questa arte et questo notificare si faccia innanti che sia sepellito che tucti debbino venire in quello luogho che a consuli parrà più idoneo all'ora deputata et insieme co consulli di decta arte siano tenuti andare alla casa del defuncto e quello acompagnare al luogho dove si de sepellire et dipoi acompagnare l' eredi del dicto defuncto insino alla predicta casa come l'usanza. Et che per tucto quello dì nessuno maestro di bottegha pongha fuori alcuna cosa o mercatantia alla sua bottegha nondimeno possino in bottega lavorare et fare lavorare et vendere e comprare honesta mente et che i consuli possino e alloro sia licito et debbino quelli che non observasseno come di sopra si dice condampnare in soldi vinti et se decti non facessino cagino in pena di soldi cinque per ciaschedund di loro.

Che nessuno debi fare contra all'arte C.o XIJ.

Item ordinorono che niuna persona di questa arte ardisca overo presummi di contastare contra a questa arte overo fare resistentia in alcuna cosa nè contra fare ad alcuno statuto breve et ordine di decta arte et ordinamento et riformagione overo socto mettere decta arte o alcuno suo membro overo l'onore d'essa arte socto pene et alla pena di lire cinque per ogni volta a qualumque che contra facesse de la qual pena la metà sia del comune di *firenze* l'altra metà di decta arte et università.

Che l'arte debbi aiutare chi unque di questa arte fusse inguriato ingustamente C.o XIIJ.

Item ordinorono che se alcuna persona di decta arte fusse ingiuriata o molestata per qualunque persona collegio comune et università su judicio o fuori di judicio et a consuli di decta arte paresse che quel tale fusse inguriato o moleslato ingiusta mente essi consuli siano tenuti et debbino aiutarlo favorirlo et consiglarlo alle spese della decta arte acciò che si possa difendere da tale ingiuria sicondo che a essi consuli possa essere di bisogno et chonveniente.

Che nessuno di questa arte possi comprare lavori di rame non compiuti se none da calderaj C.o XIIIJ.

Item ordinorono che non sia alcuna persona socto posta a decta arte che ardisca overo presumma comprare torre overo ricievere nè fare comprare torre overo ricevere da alcuna persona se none da calderai alcuna massa o stiaccate filelli overo scarpellature di rame overo alcuno altro lavoro di rame nuovo et non compiuto. Et se alcuno lavorio di rame non compiuto o nuovo perverrà alle mano d'alcuno di decta arte sia tenuto et debba mostrarlo pubblica mente alli homini di decta arte sotto pena et alla pena di soldi diece per ciascuno et per ciascuna

volta contra facesse la quale pena sia aplicata alla decta arte et università.

Che non si possi torre botteghe l'uno all'altro C.º XV.

Item ordinonorono che nessuno di queste arte ardischa o vero presummi di toglere o vero conducere a pigione o senza pigione per modo alcuno alcuna bottegha nella quale dimorasse o vero abbia conducta o tengha a pigione alcuno maestro di decta arte senza expressa licentia di quello tale che in quella stesse et tenesse a pigione nè senza licentia de consuli di decta arte della quale licensia aparisca publico jnstrumento per mano del notaro di decta arte et spetial mente nessuno possa torre decta bottegha in quel tempo che quel tale di decta arte tiene a pigione overo dimora in essa bottegha nè etiam dio poi che l'arà lassata et saranne uscito a due anni proximi seguenti se non in caso che quello che la tiene a pigione poi che sarà compiuto il termine adomandato da coluj di cui è la bottegha se elli la vuole tenere più per quello medesimo pregio et elli dica che non la vogla più. In questo caso uno altro la possa torre conducere et tenere socto pena et alla pena di fiorini trenta d'oro larghi per ciascuno et per ciascuna volta contra facesse alle predecte cose della quale pena la metà sia del comune di *firenze* la quarta parte del rectore che risquotere la facesse et l' altra quarta parte di decta arte et nondimeno quel tale che contro acciò sia costrecto a relassare detta bottega et che i consuli di decta arte debbino et siano tenuti et possino contro a tali delinquentj punire et condampnare come decto è di sopra alla pena di lire cinque per ciascuno di decti consuli non condampnando come è dicto di sopra.

Di non ricevere massaritie d'altrui senza licentie di chi elle sono Cº XVJ.

Item ordinorono che nessuno di questa arte prenda o riceva alcuno ferramento o vero massaritia d'alcuno altro maestro di decta arte senza licenzia di quello tale di cui fusse tale mas-

saritia o ferramento alla pena di soldi diece per ciascuno et per ciascuna volta contra facesse.

Che non si possi comprare nè ricevere alcune cose rubate et furate come e vena accaio o ferro. C.o XVIJ.

Item ordinorono che non si possa comprare nè ritenere nè fare comprare nè riavere nè raccattare per se o per altri in sua chasa o bottegha o altro luogho vena di ferro accaio nuovo o maxaritie o altra cosa apartenente a dicta arte da alcuna persona se none da cului di cui sarà socto pena di lire vinticinque di picculi per ciascheduno che chontra facesse et per chiascuna volta et nondimeno quel tale contra faccente alle predecte cose sia tenuto et costrecto a restituire quella cotale cosa a chi di ragione debbe essere senza alcuno presso et che i consuli in ciò possino provedere sommaria mente.

Che choloro che anno per moglie figliuole di maestri di decta arte possino fare l'arte C.o XVIIJ.

Item ordinorono che qualunque persona torrà per moglie la figluola d'alcuno di questa arte per lo tempo che de venire possa et allui sia licito di fare et exercitare la decta arte et essere ricevuto in essa et essere scripto nella matricula di dicta arte senza pagare alcuna cosa per la entratura della decta arte. Sicondo che possano i figluoli de matriculati a decta arte dummodo che egli confessi avere ricevuto in dota di quella tale donna quello tanto quanto arebbe dovuto pagare di sua matricula o compositione cioè lire vintiquatro et che tucta decta matricula che arebbe a pagare se non toglesse dicta donna si confessi in decta dota.

Che i forestieri che tengano bottegha debbino gurare C.o XVIIIJ.

Item ordinorono che se alcuno forestieri tiene o vuole tenere bottegha publica di ferro nuovo o d'altre cose apartenente

a decta arte sia tenuto et debbia gurare nelle mani de decti consuli o del loro notaio e pagare nelle mani del camarlingho di decta arte la matricula come nel capitulo della matricula si dispone altrimenti cagino in pena di soldi quaranta per ciascuno et per ciascuna volta contra facesse essendo prima richiesti da decti consuli.

Che chi si pone per disciepulo con alcuno maestro di questa arte pagi soldi dieci C.º XX.

Item ordinorono che qualumque garsone si ponesse per disciepulo amparare decta arte con alcuno maestro di decta arte sia tenuto et obligato pagare in delle mani del camarlingho di decta arte infra diece dì allora che seguiranno soldi dieci di picculi socto pena di soldi vinti per ciascuno et per ciascuna volta contra facesse dummodo che decto garsone stia a salario et non si jntenda avere salario avendo solamente le spese et calzare et vestire ma abbia salario di denari allora sia tenuto pagare decti soldi dieci et di questo si stia al giuramento del maestro et trovando in fraude il maestro sia ipsofacto incorso in della pena di lire vinticinque per ciascuna volta. Et che ogni garsone o lavorante che avesse di suo salario lire quatro il mese o da inde jn su o lavorasse a gornata che ogni volta avesse lavorato uno mese o più sia tenuto pagare nelle mani del camarlingho di decta arte soldi diece l'anno alla pena di lire due le quale pene siano del comune di *firenze* la quarta parte del rectore che riscuotere la facesse et l'altra quarta parte di decta arte.

Che quelli che fanno di questa arte siano socto posti a decti consuli et arte C.º XXJ.

Item ordinorono che tucti quelli che vendeno o comprano o merchantano per alcuno modo trafficano o che fanno vendere comprare lavorare o per qualunque modo trafficare in grosso o aminuto di cose o merchantie aspectanti ad alcuna arte s'intenda essere et sia socto posto a decta arte et a consoli et of-

fitiali di quelle così presenti chome futuri et anchora siano tenuti et socto posti alla gurisdictione delle decte arti quelli che per forma delli statuti et ordinamenti del comune di pisa sono tenuti et sotto posti alle decte arti et a ciascuna di quelle et a consuli delle dicte arti.

Che ogni maestro sia tenuto dare la matina di sacto alò soldi sette per la offerta C.o XXIJ.

Item ordinorono dicti statutarij che la mattina del nostro padre et proteptore sancto alò che ogni maestro matriculato a dicte arte o vera mente a quelle o ad alcuna d' esse composto sia tenuto pagare et pagare debbi soldi secte per la offerta et per fare la festa et la collactione socto pena et alla pena di soldi diece a chi non pagassi dicti soldi secte per dicte cagioni et pagata dicta pena niente dimeno sia tenuto pagare decti soldi secte oltra la condampnagione di decti soldi diece se già non fusse legitima mente inpedito lo quale inpedimento si debbia provare per buono et idonee prove cioè per due prove et di questo i consuli soli possino dicto tale delinquente fare gravare et pegnorare per li soldi secte et per li soldi diece della pena. Et che il dicto dì di sancto alò non sia nessuno di decta arte che in alcuno modo ardisca nè presumma lavorare ò stare a bottega aperta nè a sportello nè in alcuno modo senza expressa licentia di decti consulj o di due d'essi socto pena et alla pena di soldi vinti per ciascuno che contra facesse. Et che il messo di dicta arte sia tenuto andare investigando chi lavorasse o stesse à bottega dicto dì et quello debbi denuntiare a decti consuli et decti consuli siano tenuti condampnarlo in dicta pena et questo non faccendo siano chaduti dicti consuli nella medesima pena che dovesse pagare decto delinquente.

Che nessuno vada vendendo o chiave o toppe che non fussi matriculato C.o XXIIJ.

Item ordinorono che nessuno forestieri o terrassano ardisca o presummi in alcuno modo andare per la città borghi o sobor-

ghi contado et distrecto di pisa vendendo chiavj o toppe se non sarà matriculato a decta arte o a quella conposto socto pena et alla pena di lire diece per ciascuno et per ciascuna volta contra facesse de la quale pena la metà sia del comune di *firenze* l'altra metà di decta arte.

Che nessuno arrotatore possi andare arrotando per la terra C.o XXIIIJ.

Item ordinorono che nessuno arrotatore non possa andare arrotando per la città di pisa non essendo prima matriculato overamente composto co consuli di decta arte et di pagare ogni sei mesi il bullectino cioè soldi quaranta o si vera mente matricularsi a dicta arte et pagare per sua matricula lire dodici per lo arrotare solamente et volendo poi exercitare tucta l'arte sia tenuto et debbia pagare insino in della somma di lire vintiquatro computato le lire dodici pagate per la matricula dello arrotare altri menti non possi exercitare dicta arte salvo che in dello arrotare et contra faccendo alle predicte cose decte come di sopra s'intenda essere et sia caduto im pena di lire cinque per ciascuno et per ciascuna volta. contra facesse de la quale pena la metà sia del comune di *firenze* la quarta parte del rectore che riscuotere la facesse et l'altra quarta parte di decta arte et università.

Che chi adomandasse alcuna cosa ad alcuno et non provasse sia condampnato C.o XXV.

Item ordinorono che se fusse alcuno socto posto a dicta arte che adomandasse ad alcuno alcuna quantità di denari o altra cosa et non provasse legitima mente sia condempnato in soldi uno per ciascuna lira del debito adomandato et non provato et della decta probatione se ne stia nella coscientia de consuli.

Che chi nega il debito et sieli provato essere debitore sia condempnato C.o XXVJ.

Item ordinorono che se alcuna persona negerà ad alcuno alcuna quantità di pecunia o alcuna altra cosa che li sarà ado-

mandato dinanzi allo offitio de consulj di decta arte nella loro corte et usitata residentia quel tale che nega sia tenuto di pagare il diricto cioè per la prima lira soldi uno et per ciascuna delle sequenti lire di decta quantità adomandatoli et negata denari quatro et che se in decto debito li sarà provato a colui che nega sia condempnato pe consuli di decta arte in soldo uno per ciascuna lira dummodo decta condampnagione non possi passare la somma di lire tre.

Che non si possi entrare nella residentia col grembiale C.º XXVIJ.

Item statuirono et ordinorono che nessuna persona di decti artefici et socto posti a decta arte ardischa nè presummi entrare nella residentia quando si raunano i consulj col grembiale innanti socto pena et alla pena di soldi diece per ciascheduno et per ciascheduna volta si contra facesse nella quale s'intenda ipsofacto essere incorso la quale pena sia aplicata alla dicta arte.

Che nessuno possi comprare ciave o toppe o altre cose apartenente a decta arte C.º XXVIIJ.

Item ordinorono che nessuna persona di qualunque arte si sia la quale non sia o matriculata o composta a dicta arte o suoi membri possi nè ardisca in alcuno modo comprare nè vendere ciave o toppe o altra cosa apartenente a decta arte o suoi membri socto pena et alla pena di lire diece per ciascuno et per ciascuna volta contra facesse de la quale pena la metà sia del comune di *firenze* l'altra metà di decta arte.

Che i consuli possino porre lamposta per pagare i salarj delli offitiali C.º XXIX 29.

Item ordinorono che i consuli di decta arte nell'ultimo mese dello offitio di ciascuno consolato così quelli che sono al pre-

sente come pel tempo saranno possino sieno tenuti et debbino per pagare il salario de consuli et del notaio et messo et altri offitij della decta arte et per altre spese che occorreranno nella predecta arte di fare pagare a ciascuno maestro disciepulo lavorante et factore della dicta arte sicondo che toccha per rata et sicondo che parrà et piacerà alla coscientia de consuli in sieme co loro consiglieri della decta arte i quali allora saranno in offitio o vero alla magiore parte di loro o vero sicondo sarà inposto et posto et che parrà a coloro a quali i consuli et consiglieri conmetteranno le predecte cose o alla magior parte di loro et che quanto sarà imposto et distributo come si dice che i consuli et consiglierj abbino balìa di fare che ciascuno paghi decta inposta con ogni oportuno rimedio parrà loro più conveniente nelle mani del camarlingho di decte arte acciò che decti salarij et spesa si possino pagare.

Che choloro che fanno le statere s'intendino di decta arte C.o XXX.

Item ordinorono che ogni persona che fa o pe tempi farà statere s'intenda essere et sia della decta arte et possa et debba essere constrecto a giurare promectere et pagare come gli altri artefici di decta arte et che i consuli della dicta arte possino decti tali constringere come socto posti a dicta arte et intorno acciò fare quanto il bisognio porta.

Che ogni matriculato a decta arte possa decta arte exercitare C.o XXXJ.

Item ordinorono che ciascuno maestro matriculato della decta arte o che per l'avenire sarà matriculato et scripto nel libro della matricula della dicta arte per maestro et artefice di decta arte possa et allui sia licito poi che sarà matriculato nella decta arte di fare et exercitare tucta la decta arte et di ciascuno membro della decta arte così nella città chome nel contado di pisa per qualunque modo si veramente che faccia leal mente et sicondo la forma degli statuti et brevi et ordini di

decta arte et sicondo che li sarà licito per la forma di dectj statuti et che per questa cosa non possa in alcuno modo essere gravato inquietato e molestato per alcuno rectore offitiale o arte o vero consolato d'alcuna altra arte della città di pisa nè da qualumque altro rectore o offitiale se non da consoli di questa arte et maxime che non possa essere costrecto affare o dare alcuna promessa o mallevaria per cagone della decta arte o vero d'alcuno membro di decta arte non obstante alcuno statuto o vero ordine che dicesse in contrario così per lo adirieto facto come si facesse per lo avenire.

Che i consuli si raunino ogni venardi C.º XXXIJ.

Item ordinorono che i consuli delle decte arte siano tenuti et debbino ogni venardi al meno dalla mattina insino a ora di tersa venire et stare et raunarsi nella residentia di decta arte per exercitare et fare il loro offitio socto pena di soldi dieci per ciascheduno di decti consuli et ciascheduna volta salvo giusto jnpedimento chosì di festa chome dì dallavorare et debbino essere et possino stare al giudicio de sindichi loro.

Delle cose apartenente a dicta arte C.º XXXIIJ.

Item ordinorono che per rimuovere ogni dubio che potesse nascere et per chiarire ordinata mente li artefici di questa arte di quelle chose che possano fare vendere comprare et mercantare si provede che li artefici di questa arte possino tenere vendere comprare et merchantare cervelliere bacinecti pianelle rotelle pavesi di qualunque generatione spade spuntoni coltelle da forare e da taglare a tavola et coltellinj di qualunque altra generatione et maniere falconi vecchi coretti et maniche et falde et ogni arme di magla vecchia o nuova targette et scudi vecchi balestre scrocchi et verretoni vecchi o nuovi ferri di lancie corasse bracciali guantj di ferro cosciali gambaruoli d'ogni maniera vecchi et nuovi banbacia vecchia cenci da pannelli et da carte coverte da libri vecchie vetro vecchio et rocto fune canapi strambe vecchie groma di vino invoglie saccha strac-

coni et camicotti vecchi rame octone bronso stagno et piombo vecchio et potere stagnare ogni lavoro che quelli della decta arte possono fare et fabricare secondo la forma delli statuti di decta arte.

Che nessuno socto posto a dicta arte possi andare gridando alle ciave alle toppe C.o XXXIIIJ.

Item ordinorono che nessuno di decta arte o socto posto a quella nè magnani ò alcuno di loro ardisca o presumma d'andare per la ciptà borghi o soborghi di pisa gridando: alle chiave alle toppe o vero acconcando o faccendo comprando et vendendo chiavi ò toppe ò altra cosa secondo et sicome simili persone sono usitati d'andare et etiamdio quelli che tenghano pectinj et pectinelle da stoppe e dallino e quelli che vanno gridando rame vecchio cenci vecchi a bicchieri a bicchieri socto pena di lire diece per ciascheduno et per ciascuna volta contra facesse de la quale pena la metà sia del comune di pisa (1) l'altra metà di decta arte et che i consuli di decta arte siano tenutj di cerchare et investigare delle predecte cose et punire et condempnare nella decta pena chi sarà ritrovato colpevile et che decti consuli possino et alloro sia licito dare licentia a decti tali di potere andare gridando per la città et contado et borghi et soborghi di pisa per uno anno al più per volta pagando quello et quanto parrà a decti consuli essere giusto nelle mani del camarlingho di decte arti non passando la somma di soldi quaranta per ciaschuno et per ciaschuno anno.

Che nessuno possi essere camarlingho se non sa scrivere C.o XXXV videlicet 35.

Item ordinorono che nessuno possa essere camarlingho dell'arte il quale non sappi leggere nè scrivere et che di sua mano propria scriva l'entrata e l'uscita alla pena di lire diece a chi contra facesse et acceptasse et facesse scrivere ad altri della

(1) Vedi la nota 1 a p. 32.

quale pena la metà sia del comune di *firenze* l'altra metà di dicta arte.

Del modo d'elegere il notaio et messo di decta arte
C.o XXXVJ.

Item ordinorono che i consuli consiglieri et arroti di decta arte possino et sieno tenuti et debbino et le due parti di loro elegere uno notaio et uno messo per decte arti per uno anno per volta et non più con quello salario et honori che alloro parrà essere più convenevole et che decto notaio debba tenere uno libro che si compri di denari di decta arte in sul quale abbi a scrivere tucte le cose apartenente a decte arti bene et diligente mente con buona fede et leansa et che il messo guri nelle mani di decto notaio il suo offitio bene et diligente mente fare et exercitare.

Che i consuli et consiglieri possino elegere li arroti
C.o XXXVIJ.

Item ordinorono che i consuli et consiglieri possino et le due parti di loro sieno tenuti et possino et debbino elegere sei homini di decte arte li quali si chiamino arroti et duri il loro offitio tanto quanto dura il tempo di quello consolato che chosì deputeranno infra octo dì dal dì della entrata di decti consuli et consiglieri o vero piu o meno homini per arroti sicome parrà loro essere piu convenevole possino elegere et jn caso che quando manchassino tali così electi che non si potessino avere per qualche chagone e inpedimento che i consuli abino auctorità podestà et balìa di ellegere altri di nuovo per quella volta tanto tanti consiglieri e delli arroti quanti bisognassero passando per partito cioè homini di dicta arte una volta et più quante fusse di bisognio.

Che i consuli et consiglierj et arroti possino fare ogni cosa C.o XXXVIIJ.

Item ordinorono che i consuli consiglieri et arroti che saranno electi e le due parti di loro et che di questi non siano se none uno per bottega o vero compagnio et uno per chasa o parente o consorto per linea masculina et feminina et questi et le due parte di loro possino fare ogni et qualunque cosa che apartenesse a decte arti et loro membri et che quello serà facto per loro vaglia et tengha sicome facto fusse per tucti li homini di decta arte et chosì si debbi ob servare et mantenere tucto quello sarà facto per loro.

De lavori possano tenere i maestri di dicta arte C.o XXXVIIIJ.

Item Qui apresso saranno descripti et nominati tucti i lavori et cose possano fare quelli che sono di queste arti et loro membri cioè ferrovecchi chiavaiuoli che sono ricolte di più capituli di questo breve et statuti in prima possano fare come apresso si discrive cioè pectini da stoppa et lino pettinelle chiave toppe chiavistelli arpioni bandelle aguti ghangheri chatene trepiedi molli palecte lucerne ramaiuoli campanelle di ferro cervelliere bacinetti pianelle a freddo rotelle pavesi scudi di qualunque conditioni si sia spade spuntoni coltelle coltellinj da fedire et da taglare à tavola et di qualumque generatione si sia falconi vecchi choiecti maniche falde et ogni arme di magla vecchia targette balestre scrocchi brocculieri verectoni lame spiedi mannaie ronchioni vecchi ferri di lancie corasse guanti di ferro bracciali gambaruoli fune canapi strambe canapi con tagli et senza bambace groma cenci da panelli et da carte coverte da libri vecchie invoglie saccha sacconi camicotti vetro octone bronzo stagnio et piombo accaio vena rame lavorato nuovo et vecchio statere bilancie vanghe pale marre becchastrini scure pennati segoli falci coltellinj forbici succhielli pialle asce picconi martelli scarpelli et tucte maniere di ferri i quali volgar mente si chiamano acceriti ferri da cha-

valli ciovi et ciò che s'apartiene a ferrare cavalli padelle et ogni ferramento acto a fornire et ferrare forsieri casse cassoni et qualumque altro ferramento di qualumque forma quantità modo et compositione si sia et stagnare.

Che forestieri non possino essere de consuli C.º XL.

Item ordinorono che nessuno che non sia della cità di pisa et loro contado et distrecto non possino essere de consuli di decta arte se prima non àe esercitato l'arte predicta in pisa anni diece alla pena di lire diece per ciaschuno et ciascuna volta.

Che i consuli possano stantiare denari C.º XLI.

Item ordinorono che sia licito possino et debbino et sieno tenuti i consuli di decta arte stantiare ogni et qualunque salario et spese di decte arti per insino alla somma di lire diece et d'altre dieci insino in vincti non possino stantiare senza i consiglieri et le due parti di loro et da inde in su per ogni somma non possino stantiare senza li arroti cioè che debbino i consuli insieme co consiglieri et arroti fare ogni stantiamento da lire vinti in qualunque somma più et che il camarlingho di decta arte non possi pagare alcuna quantità di denari sens' i decti stantiamenti alla pena di lire vinticinque intendendosi oltra decta pena avere pagato di suo ogni volta et per ciasceduno che contra facessi acciò.

Che figluoli de matriculati pagino soldi 20 C.º XLIJ.

Item ordinorono che i figluoli di qualunque matricolato a decte arte possa decta arte exercitare pagando non di mancho a decta arte et per recognitione d'essa nelle mani del camerlingo di decta arte ricevente per essa arte soldi vinti et spese di notaio proveditore et messo alla pena di lire cinque chi così

non observasse passando non di mancho l'età di que tali figluoli d'anni sedici et non sia tenuto ad altra matricola avendola pagata il padre soldi vinti e le spese predicte.

Che chi fusse debitore all'arte sia allo specchio C° XLIIJ.

Item ordinorono che qualunque persona socto posta a dicta arte la quale fusse debitore di decta arte o per cagione di matricola o vero per qualunque altra cagione da soldi cinque in su non pagasse decto suo debito innanti la tracta de consuli e delli altri offitij sia et intendaci essere allo speccio et non possi essere d'alcuno offitio et essendo tracto debbi essere straccato et non possi fino nelle borse essere rimisso con questo inteso che prima li sia notificato per lo messo di decta arte come lui è debitore et che vadi a pagare il decto suo debito se non vuole essere allo specchio et non pagando allora ed in quel caso s'intenda essere allo specchio et non possi exercitare alcuno offitio come di sopra si dicie et chi a questo contra facesse s'intenda essere caduto in pena di lire cinque delle quali la metà sia del comune di *firenze* e l'altra metà della dicta arte et università.

Che lavoranti o garsoni non possino fare botegha C° XLIIIJ.

Item ordinorono che nessuno lavorante o compagnio o garsone di decta arte possa per nessuno tempo fare botegha apresso ad altro maestro et bottegha d'artefice di decta arte apresso a braccia cento alla pena di lire cento per ciascuno et ciascuna volta senza expressa licentia de maestri delle botteghe predecte et decti artefici.

Delli apartenenti et socto posti all'arte C° XLV.

Item ordinorono che ciavaiuoli fabri maliscalchi corassai armaiuoli spadai calderai stagnatai arrotatori guernitori for-

bitori coltellinai staterai ferravecchi et sellai ò et qualunque vendesse à minuto ferro accaio rame bronso metallo stagnio e octone piombo ò di qualunque cosa apartenente a decta arte o nuovo o vecchio o lavorato o non lavorato ò in bottegha o fuor di bottegha così per lo contado come per la citta ò borghi ò soborghi di pisa o qualunque prestasse a presso massaritie da cucina o ferri da lavorare et chi porta vendendo pectini da lino et stacci tinti s'intendino et siano obligati et socto posti alla ubidientia de consulj di dicta arte et a brevi et statuti di decta arte.

Della balìa de consuli C° XLVJ.

Item ordinorono che i consuli della dicta arte abbino balìa di potere ordinare et fare statuti della dicta arte quando alloro parrà che sia il meglio intorno al bene comune ed utile della decta arte et honore di quella et anchora potere dispensare et mutare de tempi et modi delli offitij et farli per più o per meno durare sicondo parrà loro di rimuovere o annullare proveditore o notaio o chamerlingho o messo et ordinare per altro modo che fusse piu utile dell'arte ma non mutare il corpo dell'arte che manchi di numero di homini tredici cioè consuli consiglieri et arroti dell'arte et qualunque delle sopra nominate cose che per loro sarà ordinato s'intenda essere valida in questo modo che si vinca per partito nel corpo dell'arte predecta cioè consuli consiglieri et arroti et anchora abbino balìa i decti consuli di qualunque condannagione si farà di poterla incamerare nella camera del comune di *firenze* se con quella conditione che alloro parrà et di questo abbino balìa i consuli soli.

Di non potere andare vendendo fuori di bottega C° XLVIJ.

Item ordinorono che non sia nessuno che ardisca andare vendendo fuore di bottega sua nè rami nè ferri nuovi lavorati di nessuna ragione nè con accaio nè sensa nè padelle nè grattugie nè lucerne nè ramaiuoli nè paiuoli nè ramini nè cosa alcuna di rame nè di ferro nuovi lavorati excepto che chiavi

e toppe pettini dallino et pettinelle s'intenda potere portare socto la licentia del bulèctino et che tali venditori sono usi et tenuti di portare ma dell'altre cose di panno o ferri nuovi lavorati non si possa dare licentia se none per partito de consoli consiglieri et arroti vicendolo per fave undici nere altrimenti non si intenda vinto et ancora tale parto non si possa mettere se prima non si fa pagare soldi trenta i quali siano dell'arte benchè ancora non se vincesse et tale licentia non si possa dare se non per tale licentia si facci pagare sicondo la distintione de consuli per infino in soldi quaranta o più et qualunque contro facesse alle sopra decte cose et ciascheduna d'esse s'intenda per ciascuna volta cadere in pena di lire diece per ciascheduno et ciascheduna volta la quale condampnagione s'intenda essere et sia la metà del comune di *firenze* et l'altra metà cioè la quarta parte del rectore che la farà riscuotere et l'altra quarta parte di decta arte, intendendo tutte le sopra sripte cose per la città come per lo contado et borghi et soborghi et qualunque rectore trovasse alcuni contra facenti alle sopra decte cose possa et debbi fare pagare la decta pena nelle mani del camerlingho della decta arte et che il decto rectore facesse pagare per altra sia tenuto alla restitutione alla decta arte e oltra a restituire a quello tale acchi avesse facto pagare col doppio più et possa quel tale avere ricorso a conservadori delle leggie overo regulatori della cità contado et distrecto di *firenze* et qualunque così come altri offitiali di decta arte desse licentia o bulletino contra facente alle sopra nominate cose s'intenda caduto in pena di lire venti et privato d'ogni offitio della decta arte per anni cinque.

De bullectini C. XLVIIJ.

Item ordinorono che a qualumque si darà bullectino si li facci pagare oltra il bullectino et spesa soldi secte i quali paghi per la sua offerta della festa del nostro protectore sancto Alò et sensa decti pagamenti non si dia alcuno bullectino o si veramente piglare tale sicurtà che paghi col tempo chelli sarà conceduto et questi tali avendo pagato come è decto siano liberi d'ogni altra imposta o gravessa o offerta di decta arte cioè s'intenda solo per chi non fa bottegha ma chi fa bottegha sempre

s'intenda essere obligato a ogni imposta et gravessa che nell' arte si farà et ancora a torre il bullectino volendo andare conbaschiera o con altro vendendo a torno.

Della recognitione della matricula C° XLVIIII.

Item ordinorono che qualunque figluolo et nipote o fratello di maestro matriculato possa godere il benefitio della decta matricula vivente il decto padre senza alcuna spesa stando in una bottega ma faccendo più botteghe ogni bottegha s'intenda dovere avere il maestro matricolato et tenuto a ogni opera della dicta arte dis per se et questo medesimo s'intenda de composti et quando el maestro matricolato o composto morrà sia tenuto chi succede volendo fare l'arte a ricognoscere la matricula o compositione et tale recognitione si facci pagare nell'arte soldi quaranta et le spese ordinarie per metà che quelli che di nuovo si matricolano intendendo tali figluoli et nipoti o fratelli per linea masculina et così succeda figluolo doppo figluolo et così nipoti et fratelli et essendo in una bottegha due compagni o più che ognuno sia tenuto di essere matricolato et così conposti e ognuno per se sia obligato a inposta e offerta di per se dall' altro.

Di non torre garsoni l'uno all'altro C° L.

Item ordinorono che non sia nessuno che presumma di torre garsoni l'uno all'altro nè ancora infral tempo d'anni due dal di chessi fusse partito socto pena di lire diece a qualunque contrafacesse et così cagia in dicta pena chi acconciasse chome chi lo piglasse excepto selle parti fussino d'acordo et se alcuna difficultà vi fusse si debba ridursi dinansi da consuli di decte arti et stare et observare a quanto per loro sarà sententiato così l'una parte come l'altra.

De furti fraude et contra facenti all'arte C° LI.

Item ordinorono che qualunque socto posto alle decte arti per qualunque modo si levasse contro all'arte o facesse contro agli ordini della decta arte s'intenda condampnato in lire venti ipso facto s'incameri sensa altra deliberatione la quale condampnagione s'intenda la metà essere del comune di *firenze* l'altra metà di decta arte e oltra ciò sia quel tale contra faccente privato d'ogni offitio della decta arte per anni diece et che nessuno di dicta arte ardisca di comprare nè ritenere alcuna cosa figurata socto pena di restitutione di tal cosa furata al signore di quelle et altra di ciò sia condempnato in lire cinque per ciascuno et per ciascuna volta contra facesse et che nessuno ardisca di commettere alcuna fraude nè inganno circa i pesi nè lavorando nè vendendo o comprando ingiusta mente nè vendere ferro per accaio nè piombo per stangnio nè ferro per rame e in somma per nessuno modo si debbi nè possi com mettere alcuno inganno. Le quali tucte cose venendo a notitia de' consuli delle decte arti decti consuli lo debbino cognoscere e gudicare e condempnare sicondo la loro discritione et balìa et sicondo la qualità del delicto e del facto.

De maliscalchi C° LII.

Item ordinorono che nessuno ardisca nè debbia ferrare nè medicare alcuna bestia se imprima non sarà aprovato da due homini electi da consuli di decte arti sufficienti et idonei in della mascalcia i quali debbino aprovare se quello tale è sufficiente a tal cosa et questo si fa per levare via l'inconvenienti che molte bestie possano perire. Et a tale aprovatione sia tenuto ogni uno che tale cosa vorrà fare et farsi pagare nell'arte a chi s'aprova soldi quindici et scriverlo per aprovato et qualunque non sarà scripto per aprovato et lui exerciti tale cosa s'intenda cadere in pena di lire cinque per ciascuno et per ciascuna volta et obligato alla restitutione guastando alcuna bestia et a questo s'intenda obligato una volta solamente cioè a-

provarsi una volta così nel contado come nella città borghi e soborghi et ancora a maniscalchi sia conceduto per lo bene comune et per strema necessità potere il dì della festa ferrare et medicare bestie sensa pregiudicio alcuno et che nessuno rectore non li possa condempnare nè a questo contradire non lavorando a fuocho et stare honesta mente et non contra coscientia et non s'intenda che questo capitulo sia in nessuno modo contra la libertà della chiesa alla quale sta il giuditio dell'anima.

Che i vetturini et chiunque prestasse cavalli siano sottoposti a dicta arte C° LIII.

Item ordinorono che tucti quelli che prestano o per l'avenire volesseno prestare cavalli o cavalle o muli o mule a vettura siano et essere debbino uniti et soctoposti a brevi di decta arte et siano tenuti del mese di gennaio stimare o fare extimare decti cavalli o cavalle o muli o mule per due homini di decta arte cioè maliscalchi electi per li consuli et consiglieri di decta arte per pelo per segnio et per scriptura facta in su libri della decta arte li quali vecturini debbino et siano tenuti pagare soldi tre per cavallo o cavalla o mulo o mula cioè soldo uno alli stimatorj et soldo uno all'arte et soldo uno al notaio della dicta arte per la scriptura et che qualunque che prestasse cavalli e cavalle o muli o mule et non facesse stimare dicti suoi cavalli o cavalle o muli o mule et caso nessuno intervenisse et fossino guasti per nessuno modo et non fussino stimati non sia tenuto quello tale chello guastasse di pagare decto cavallo o cavalla o mulo o mula se none la vectura et quello tale non l'avesse stimato se n'abbi il danno et non possi stringere quello tale che l'avesse guasto per modo nessuno et se fussi stimato debbi essere pagato sicondo la stima si troverà per scripto nel libro della dicta arte.

De fabri del contado C° LIIII.

Item ordinorono che qualunque fabro o malischalcho o altri exercitanti o poco o assai della dicta arte o suoi membri nel

contado di pisa sia tenuto matricolarsi se matricolato non fussi sicondo l'ordine di questo breve et che oltre la matricola ciascuno faccente bottegha sia tenuto pagare di taxa alla dicta arte soldi quindici l'anno et così a questo s'intenda obligato qualunque bottegaio d'altra arte et lui exercitasse alcuna cosa di vendere à minuto alcuna cosa apartenente a decta arte come molto s'usa che uno fa bottegha et tiene cose apartenente a più arte tutti s'intendino obligati a quanto di sopra è decto et di tali sopra decti del contado non si debbi porre nè possasi alcuna altra imposta nè gravessa et che a questo fare et observare ogni rectore dove decto tale fusse socto posto possa ed debia et sia tenuto ad petitione del proveditore o mandatario di decta arte quelli gravare personalmente et in beni tanto paghi lontero di decta matricula et di decta taxa.

Che i rectori sieno tenuti fare observare i brevi C° LV.

Item ordinorono che tucti i rectori del comune di pisa offitiali et magistrati così della citta borghi soborghi di pisa come del contado et distrecto di pisa siano tenuti e possino et debbino fare observare a tucti i socto posti a dicta arte a ogni richiesta de consuli di decta arte tutti i sovra scripti statuti et ordini et ciascuno d'essi et quando saranno richiesti da consuli di decta arte o loro proveditore o mandatario socto pena et alla pena di lire vinticinque per ciascuno contra facesse et per ciascuna volta che così non observassero et a esecutione mettessino dicti statuti et ordini gusto il loro potere.

Che i fabri del contado siano tenuti pagare ogni anno la taxa C° LVI.

Item ordinorono che ogni et qualum sotto posto a decta arte che stia nel contado di pisa cioè maestro che facesse bottega sia tenuto ogni anno pagare del mese di magio per loro taxa nelle mani del camerlingo di decta arte ricevente per la dicta arte soldi quindici et non pagando per tucto il mese di maggio predicto caggino in pena di soldi trenta et che i

consuli che al presente sono et che pe tempi saranno debbino questo capitulo fare bandire et notificare per tucto le podestarie et vicariati di decto contado di pisa acciò che delle predecte cose non possino allegare alcuna ignorantia nè ancho dolersi in alcuno modo.

Del modo di distribuire le condampnagioni C° LVII.

Item ordinorono che tucte le condannagioni et multe che si faranno per li consuli et conseglierj et corpo di decta arte siano et essere debbino la meta del comune di *Firenze* l'altra metà come per li capitulj si dispone.

§.

Del modo di fare comandamento al bottegaio che non solva il debito alli maestri di decta arte Cap. 58. (1)

Item ordinorono se nessuna persona di decta arte avesse a avere da nessuna persona o di sua faticha o di sua robe date e quella tale persona che non lo volesse pagare et andassi ad un'altra bottega di decta arte ad farsi servire de suoi bisogni ché non sia nessuno de sotto posti a decta arte che ardischi o presummi in alcuno modo servire d'alcuno servitio di decta arte quella tale persona che fusse debitore d'alchuno di decti maestri di decta arte per lavori o robe date come é decto se prima quel tale debitore non é d'acordo col creditore et Maestro di decta arte. Questo niente di manco dichiarato che il creditore di quel tale debitore debbi fare notificare a decto Maestro come lui sia creditore di quello tale e questo basti farlo notificare per il misso di decta arte da parte de consoli di decta arte ad petitione di tale creditore et che decti consoli siano tenuti farli fare tale comandamento sotto pena di lire dua da applicarsi a decta arte. Et quelli non ubidissero tale comandamento caggino in pena di lire venti da applicarsi per la metà

(1) Qui cominciano le aggiunte, che man mano furono fatte allo Statuto originario.

alla camera del comune di *firenze* (1) la quarta parte al rectore che risquotere la facesse l'altra quarta parte la decta arte.

Delle sorti di infermità e mal delle bestie che si vendono e che si possono restituire scoprendosi nel terziere infrascripto Cap.° 59.

Item ordinorono che chi vendesse uno cavallo, o, cavalla, o, mulo o mula, o, asini sia tenuto et obligato a ripigliarselo et renderli e sua denari colui che vende a colui che compera quando se li scoprisse mancamenti niuno cioè qui appresso cioè bolso cimurro doglie vecchie, lunatico et mal maestro et nè d'altri mancamenti, quando che al decto venditore d'esse le decte bestie da homo da bene, et così sia obligato quando non si ragiona di niente et mercato, et sia obligato et tenuto delle malatie sopra decte giorni quarantacinque, et se in fra 45 dì colui che, a compero si avedessi de decti mancamenti l'abbi ad fare intendere a colui che a venduto. et se non ci fusse colui che a venduto abbi fare uno protesto per via della corte, facendo questo sia tenuto quel tale che a venduto a ripigliarsi el cavallo, o, altra bestia che fusse. Et più se e li desse el cavallo, ò, altro bestie necte et sensa mancamento, o, difecto niuno sia tenuto et obligato alle cose sopra decte giorni quaranta cinque come di sopra si contiene, et piu d'ogni altro mancamento et male che avesse decto cavallo, o altre bestie che non si vedesse, sia tenuto et obligato detti giorni manifestando et facendolo intendere come di sopra si contiene.

Arbitri da eleggersi nelle differenze, et loro emolumento Cap.° 60.

Item ordinorono che qualunche maestro di decta arte cioè maniscalco chiamato acconciare differentia niuna habbino avere da coloro che li chiamano quattro grossi per Maestro, et e decto quattro grossi habbino avere di subito che sono chia-

(1) Questo capitolo fu aggiunto dopo che Pisa aveva perduta la sua libertà.

mati, et habbino a terminare e acconciare tale differentia in fra giorni trenta et non la terminando in decto tempo habbino a rendere decti denari a decti che li hanno pagati, et non essendo d'acordo loro dua Maestri habbino a chiamare el terzo, el quale terzo habbi avere la parte sua di decti danari de Li dua Maestri, et queste sono le differenzie che decti Maestri hanno havere li decti quattro grossi cioè di vendere, o, comperare cavalli, o, altre bestie, e di cavalli o altre bestie prestate a vectura, o, che si fosse guasta, o, morta, ò, altre differentie di bestie. Et habbino havere decti danari quando fussino chiamati dinanzi a Rectore alchuno et cosi quando fussino chiamati da le parti d'acordo senza andare dinanzi a Rectore per qualunche differentia habbino a giudicare, o, acconciare di bestie come di sopra. Et se decti Maestri non acconciano, o, giudicano tale differentia infra uno Mese habbino a rendere e denari a chi li harà pagati loro come di sopra si contiene. Et se fusse forestieri l'abbino acconciare in fra tre giorni, o, prima. Et se occorresse altre differentie appartenente a decta arte per le quale fussino chiamati Maestri, o, fabri, o, maniscalchi o, altri maestri di decta arte habbino havere quelli tali così chiamati e decti quattro grossi come di sopra si fà mentione.

Sensali di Bestie devono essere approvati dall'Arte, et loro emolumento. Cap. 61.

Item deliberorono et ordinorono che qualunque sensale mezano o chossone che farà vendere o vero comperare a qual si voglia persona chavallj chavalle muli e mule asini o buoi o qualunque altra sorte di bestie da soma o vero giogo non possino nè debbino in modo alcuno per tale loro sensaria premio e fatica havere o domandare altro che le infrascripte somme cioè da ducati diece in giù per ogni somma in tutto tra il venditore e il compratore lire et soldi cioè soldi trenta per il compratore et altri soldi trenta per il venditore per ciaschuna volta. Et da ducati diece in su per ogni somma soldi tre et denari octo per ciaschuna delle dicte parte cioè venditore et compratore dummodo che tali sensali mezani et chozoni siano legiptimamente et in tale exercitio et arte per la arte nostra approbati et matriculati. Et non essendo per l'arte nostra ma-

triculati non possino avere nè domandare per tale sensaria cosa alchuna alla pena di lire cinque per ciascheduna volta che contrafacesse e da esser applicata a decta Arte università.

Li honorandi Consoli e Consiglieri dell'Arte de Fabbricanti e Manescalchi della Città di Pisa insieme coadunati nella lor solita residenza ottenuto il partito a fave bianche e nere; vinto detto partito secondo gl'ordini. Atteso che da un certo tempo il Capitolo XLVII come mal' inteso, et alterato et guasto da certi che esercitano l' Arte, e vendendo in pubblico per le strade, e piazze, borghi ed altri luoghi publici però ampliando detto Capitulo tor simili disordini in virtù di qualunque loro autorità viva voce colla maggior parte delli Artieri ordinorno e fecero l' infrascripto Capitolo cioè

Di non poter vendere ne esercitare l'Arte in Piazze, Viè, Ponti, Borghi, ò in luoghi publici Capitolo LXII.

Ancora provviddero ed ordinorono che non sia nessuna persona di qualsi voglia sesso, o conditione si sia matriculato, e non matriculato qual ardisca, ò vero presuma di vendere, nè di far vendere nè esercitare l'Arte sotto nessun quesito color nessuna cosa spettante o apartenente alla detta arte, ò suoi membri per la Città di Pisa ò Borghi andando nè stando fermo, nè a Piazze, nè a Vie, nè a Ponti, nè in Borgho nè a Città, nè in Vie pubbliche se non nella propria bottega residente che paghi la pigione nè in botteghe d'altri, nè per panche di Beccherie, nè stando fermo nè andando alla pena di lire dodici per ogni volta che fusse trovato la quale pena pervenghi un quarto al Fischo, ò gran Camera ducale, un quarto al Rettore che la farà risquotere, e l' altra metà in benefitio della Chiesa di S. Salvadore residenza di detta Arte. Il qual capitolo non s' intende per le robbe che venghano sopra à Mare che per tre giorni possino andare vendendo dal dì che giugneranno in Pisa, et passato detto tempo devino vendere ed esercitare in botteghe proprie, e non in luoghi pubblici.

DOCUMENTI

I

(Archivio arcivescovile di Pisa, Breve dell'Arte dei Fabbri c. 26 tergo)

In Dei nomine amen. Anno Domini Jesu christo ab eius salutifera incarnatione M. D. XX indictione VIIIJ die vero 24 mensis novembris speciales viri:

Nicolas Johamnis baptiste de asinis
Mateus francisci de temporanis et
Michael clementis de panichis

Cives honorabiles et secundum ordinem comunis florentini deputati et officiales et approbatores dicti comunis ad addendum minuendum approbandum vel improbandum scripta statuta sive brevia artis fabrorum Civitatis pisarum et ad alia faciendum quae in predictis noverant utilia et oportuna dicte arti; visis et examinatis dictis statutis, et omnibus servatis servandis vigore eorum auctoritatis potestatis et balie et omni more et predicta statuta sive brevia approbaverunt et confirmaverunt pro tempore et termino unius anni proximi futuri cum limitationibus dictis et correctionibus infrascriptis videlicet in primis scripti approbatores iustis de causis moti scripta statuta sive orevia aprobaverunt et confirmaverunt pro tempore et termino supra scripti unius anni proximi futuri per magnificos Capitaneum et potestatem Consules et provisores civitatis pisarum et infra dictum tempus mictant copiam de aprobationis officiales reformationum civitatis florentiae alias non intelligantur aprobata et cum aliis limitibus et condictionibus ordinariis et consuetis:

Acta fuerunt imfrascripta omnia florentiae in palatio dominorum et in cancellaria reformationis presentibus ser baptista emiliani de deis et Laurentio dominici de cristiano (?) famulo domini testibus vocatis et rogatis.

Ego Nicolaus olim alterius nicolai de nellis notarius ad reformationis consiliorum Civitatis florentiae de predictis rogatus fui et ad fidem me subscripsi et signum nomenque meum consuetum apposui Laus deo et virginj.

II.

(Archivio Arcivescovile di Pisa,
Breve dell' Arte dei Fabbri c. 24 t. e sgg.)

In dei Nomine Amen. Fit fides per me notarium suprascriptum qualiter jnter cetera que continentur et scripta sunt jn brevj vetere praesentis Artis et universitatis fabrorum et aliorum membrorum civitatis et universitatis pisarum...... continetur et scripta est suprascripta provisio facta per spetiales viros et consules maris civitatis pisarum rogata et jbidem descripta per suprascriptum Ser Antonium donatj de fedis civem et notarium florentinum et tunc temporis notarium et scriba dictorum dominorum consulum maris suprascripti tenoris et continentie videlicet.

In dei nomine Amen. I Magnifici Signori Consoli di mare della città di Pisa.

Atteso et considerato uno capitolo contenuto nella riforma fatta pe XVIJ riformatori o altro più vero tempo per la quale su effetto si provede che i descritti o sia matriculati ad alcuna delle arti di pisa per li exercitij su detta Città non abbiano a paghare matricola, Tassa, Censo o dono o presente alcuno ad alcuna Arte della città di Firenze. Et similmente non habbino a paghare alcuna tal cosa ad alcuna di dette Università di pisa. Ma ciascuno artefice di Pisa sia sotto posto a suo Console et habbia à observare quanto ne brevi e statuti di tale arte si contiene. Et considerato che gli è bene utile e più pacifico vivere delli arteficj di pisa essere liberi al tutto dalle dette arti di firenze. Et similmente che gli è utile honore et necessario che dette Arti di Pisa si tenghino aperte collj loro consolj et altrj loro officii et che i Brevi di ciaschuna si observi et che gli Arteficj habbino dove ricorrere ne casi occorrentj nelle arti et circa l'arte et similmente quelli che con tali arteficj havessino a stare et che simile cose al più delle volte nè hanno migliore natura e consoli dj decte Artj che e consolj del mare o altri magistratj. Et conoscendo non si potere tenere aperte le decte Artj non havendo dalloro entrata alcuna se non hanno qualche subventione et subsidio da loro Arteficj per potere paghare le pigionj de siti dove si raghunano et paghare e loro ministri et fare le offerte a che sono obbighatj prema. Acciocchè dette Arti si mantenghino apertj et observati e loro brevi per vigore di qualunque auctorità alloro et loro officio atribuita, data et concessa servato la solepnità da observare et obtenuto il partito fra loro secondo gli ordinj statuirno ordinorno et deliberorno.

Che e matriculatj et chi per lo advenire si matricolerà ad alcuna delle decte Arti di pisa, nè alcuna di dette Arti non sieno tenutj per

lj exercitij faranno in detta citta di pisa paghare alcuna delle venti arti della città di firenze alcuna matricola, tassa, Censo, dono, o, premio alchuno come di sopra in detto capitolo de XVJ riformatori si dice.

Item che qualunque persona per lo advenire vorrà fare o exercitare di alcuna di dette artj in detta città di pisa sia tenuto et debba matricolarsi et sotto mettersi a decta Arte et brevj et fare et observare quello et quanto negli ordinj di dette Artj si conterrà et così sieno tenutj paghare le matricole: Questo expresso dichiarato che le dette Matricole et ciaschuna d'esse da hora s' intendino essere et sieno ridotte al terzo meno di quello si pagava jnnanzi al detto mese di giugnio MCCCCLXXXXJ nè in più...... più che detto terzo siano tenutj nè obligatj in alcuno modo salvo le offerte et jmposte suprascripte.

Item che ciascuno sotto posto o che se sotto metterà ad alcuna di decte Artj sia tenuto et debba pagare ogni anno alla detta sua arte quello era consueto paghare jnanzi al decto mese di giugnio MCCCCXXXXJ per cero o vero candelo o vero candelj consueti offerirsi et per offerire per la festa di sancto Giovanni et dj Sancta Maria di mezzo Agosto et del sancto advocato di tale arte et così possa essere constrecto ciascuno sotto posto a pagare per le decte offerte.

Item che ciascuna di decte Arti et loro Consolj et a chi si aspetta sia licito et possino risquotere da tutti e loro debitorj d' alcuna di decte Artj su tutto et per tutto come potevano jnanti a detto tempo.

Item Acciò che detti Artj possino mantenersi aperte et fare dette offerte et mantenere e loro uffitj come di sopra è detto; providdono, ordinonno et statuirno che a dette Artj et a ciascheduna di quelle o a e sopradetti subsidij et molumentj non satisfacessino alle spese necessarie per mantenere le dette Artj aperte et fare le dette offerte sia lecito et possino al più una volta l' anno a tutti e loro arteficj che tenghono bottegha aperta per loro o per altrj porre et fare paghare una jmposta di quel tanto bisognassj loro per supplimento ponendole con più rispiarmo si può ponendo detta proposta et deliberandola per questo modo cioè.

Che e consoli di tale Arte che volessino fare o porre tale jmposta sieno tenutj et debbino fare raghunare nel luogo della loro residentia almeno e tre quartj di tuttj quellj che haranno a concorrere a tale proposta pagare cioè gli artefici di detta Arte che tenghono per loro e per altrj bottega aperta. Et quellj così raghunatj fra detti consolj et arteficj si propongha tale imposta et vincendosi almeno pe due terzi di loro si possa risquotere et costrigniere ciascheduno a paghare et non altrj mentj in alcuno modo: Declarantes predicta omnia observare et executioni mandare deberj non obstantibus suprascriptis legibus edicti de Mense junj MCCCCLXXXXI nec aliquibus alijs quibu-

scunque jn contrarium modo aliquo desponente declarantes etiam quod per predicta nec aliquid predictorum non jntelligatur esse nec sit sublata auctoritas: Consulibus Maris posse conoscere et punire deliquentes jn dictis Artibus seu alterum eorum pro ut in dictis reformationum dictorum XVIJ Reformatorum continere. Sed pro ea parte remaneat jn suo robure esse et firmitate.

Acta facta deliberata ordinata stabilita et statuta fuerunt omnia . . . . predicta omnia et singula jn presenti carta cum . . . . scripta et copiata per me et ex libro vetero statutorum dicte Artis jbi descripta et publicata manu dicti ser Antonii donati de sedis tunc notarii dominorum consulum maris suo precedenti signo munita et prout jnveni jta hic fideliter . . . . et exemplavi nil addens et Ad fidem predictorum me subscripsi et solito meo signio signiavi. Anno domini MDXIJ jndictione IJ.a die IIJ ottobris stilo florentino.

III.

(Archivio arcivescovile di Pisa, Breve dell' Arte dei Fabbri, c. 25 r.)

In dei nomine Amen fit fides qualiter jn cetera que continjnentur et scripta sunt jn libro partitorum Magistrorum p. priorum populi et comunis pisarum existentium jn cancellaria dicti comunis reperitur jnfrascriptum partitum ordinamentumque sub huiusmoni tenori videlicet.

Magistri priores populi et comunis pisarum congregati: Attento et considerato quod inter artes civitatis pisarum de modo procedendi et maxime fuit et est lix et questio matura et diligenti deliberatione prehabita et misso partitu et servatis servandis et demum ad fabas albas et nigras nemine discrepante pronumptiaverunt et deliberaverunt quod dicti fabrj jn festo Santj Joannis baptiste quolibet anno loco eorum cerj portent portarj faciant ad eorum locum palium quod quolibet anno pro dicto festo et loco eorum cerj faciunt jn festo vero sancte Marie de mense Agusti locum illum habeant qui per festaiuolos dictj festus quolibet anno eidem fuerit datus et appositus et non aliter venturj sub die 14 agusti 1512 stilo pisano.

Ego bartolus de sancto cassiano comunis pisarum cancellarius.

IV.

(Archivio Arcivescovile di Pisa,
Breve dell' Arte dei Fabbri, c. 27 t. e sgg).

In dei nomine Amen. Noi Bernardo di Girolamo morelli proposto francisco di messer Masino temperanj Lionardo di Benedetto strozzi

et Antonio di nofri Lenzoni, Dignissimi consoli di mare et proveditorj delle Gabelle della città di Pisa jnsieme collegiamente ragunatj nel luogo della nostra solita residentia et audientia per noi alle suprascripte et altre cose electo et deputato et quivi publice sedentj come è costume: Veduta una certa causa et questione dj domanda facta data et exibita et porrecta dinanzi a noj et nostro ufficio sotto dì iiij di febbraio proximo passato dell'anno proximo preterito 1520 per Giuliano da santo miniatello et Giovanni d'agniolo butj come sindacj et procuratorj di consoli Arte huominj et persone et manischalchi et fabbrj di detta città di pisa et loro membrj el tenore della quale domanda apparisce nellj actj della nostra corte et qui per jnserta haver vogliamo. Veduto adunque la detta domanda et ciò che in quella si contiene et vedutta la citatione et Rapporto di quella fatta per jl donzello del nostro ufficio per nostra parte commissione et mandato ad petitione et jnstantia di detti sindachj su detto nome a detti et de dettj Consolj dell'arte de maniscalchj et fabbrj a vedere detta domanda et a quella rispondere et contradire et altre cose fare di che su detta citatione et rapporto et commissione d'essa si contiene et fa mentione: Et veduta una certa comparitione contradictione et exceptionj djpoi et sotto dj 4 di detto mese di febrajo proximo passato data facta exibita et porrecta nella decta causa per detti Consolj dell' arte de fabbrj et Manischalchj dinanzi a noj et nostro ufficio con la presentia et contradictione di dectj sindachj su detti nomj et veduta certa altra comparitione et replicationj jntentione positione et capitolj jnductione et perductione di testimonj dj poj et sotto dì XVIIIJ di decto mese dj febbrajo proxime passato facta et exibita su decta causa et dinanzi a noj et nostro ufficio per detti sindachj di dettj Consoli et Arte de su detti uomini con la citatione et rapporto di citatione dj dettj Consolj dell'arte de fabbrj e maniscalchj et lor presentia et contradictione et responsione a dette positione et veduta certa altra comparitione et replicatjonj jntentione positione capitulj jnductione et productione di testimoni facta et exibita di poj in detta causa dinanzj a noj et nostro ufficio sotto dì 5 dj marzo proxime preterito per detti Consolj dell'arte de maniscalchi et fabbrj con la citatione et rapporto di citatione di detti sindachj su dettj nomj con la presentia et contradictione loro et resposta facta a detta positione.

Et veduti e testimonj et attestationj et detti de testimonj jndotti et prodotti nella detta causa così per l'una parte come per l'altra et legiptimamente riceuti et examinatj per jl nostro Cancellierj a qualj et ciò che jn quellj si contiene jn tutto et per tutto ce referiamo et veduta certa altra comparitione et productione dj ragione et oppositone a testimonj di dectj sindachj in detti nomi facta et exibita poi in detta causa per detti consoli dell'arte de manischalchi et fabbrj dinanzi a noj et nostro ufficio del detto mese di marzo proximo passato con la presentia et contradictione di dettj sindichj

jn detto nome: Et vedute tutte le scripture jnstrumentj acti et ragione in detta causa dinanzi a noj et nostro ufficio prodotti così et allegati così per l'una parte come per l'altra alle qualj ci riferiamo et vedutj gli atti et atti talj di detta causa. Et jntesi et uditj più volte in voce detti Sindachi et Consoli et Arte et huominj de . . . . et consoli di detta arte de malischalchj et fabrj et loro procuratorj et advocati et tutto quello hanno voluto dire proporre et allegare dinanzi a noj et jntese et udite tutte le ragioni dell'una et dell'altra parte et veduta certa dichiaratione et partito per noj fatto sotto dì diciannove dj Gennaio proximo passato jntra le decte parti et ciò che in quella si contiene alle qualj ci referiamo su tutto et per tutto: et veduti e brevj et ordinj di decta arte maxime quelli che dispongono et parlono de vecturinj et delle stime da farsi et che si fanno per conto de cavallj et bestie si prestano a vectura che ne dispongono et parlano così e brevi de caciaiuoli come de manischalchj et fabbrj. Et vedute finalmente la citatione et inporto della citatione fatta per il nostro donzello per nostra parte et comandamento così di dectj et suddetti sindachj et procuratorj predetti in detti nomj come di dettj et a dettj consolj dell'arte de detti manischalchj et fabbrj a vedere et udire questa nostra presente sententia et veduta la forma di ragione et statuti et ordinj del comune di firenze et del nostro ufficio alla causa et materia facienti et d'esse parlantj et disponentj: et vedute le lettere de nostri Magnifici et excelsi signori et la commissione a noi et nostrŏ ufficio per quella data circa la differentia verte fra detti caciuoli et manischalchi et fabri: et veduto et considerato tutto quello che nelle predette et circa le predette cose è stato da vedere et considerare: Il nome di dio repetito pro tribunalj sedentj come di sopra per vigore qualunche modo a noi data concessa et atributa et etiam a cautela come commissarij di detti Magnifici et excelsi Signori messo fatto et celebrato jntra noi jl solempne et secreto squitino a fave nere et bianche et finalmente ottenuto il partito secondo li ordinj et anchora a una voce pronumtiamo sententiamo et dichiariamo;

Le stime de cavalli et altre bestie che si prestano a vectura nella città et contado di pisa spectarsi et appartenersi per l'advenire per piena ragione all'arte et università de maliscalchi et fabbrj della città di pisa et huomini et persone di quella et non più all'arte et università de cacaiuoli le quali stime sj habbino a fare per chi et come apresso si dirà: Siano tenuti et debbino e consoli di decta arte de manischalchi et fabbrj che pei tempi in officio seranno ogni anno del mese et nel tempo che per e brevi di detta arte si dispone insieme col corpo di detta Arte et etiam con tutti i vecturini manischalchi di pisa quantunque matricolatj ad altra arte mandare a partito et squittinare tutti e maestri manischalchi della città di pisa così quelli che andassino per detta arte et a quella matricolati come per qualunch'altra: et quattro di decti così squittinatj dalle più fave nere

jmborsate su una borsa per ciò ordinata da tenervi in decta arte et trarne due a sorte per jl proposto di detti consoli e quelli così tratti habbino a fare le stime et sieno stimatorj jn quello di detti cavalli et bestie vecturine con quelli di detti cavalli et bestie vecturine con quelli emolumenti di che et come jn detti brevi si dice et insino a qui è suto observato et ch' altri due restino jn detta borsa per supplimento quando bisognassi o, per morte, o per altro justo impedimento di detti due tratti a dichiaratione de consoli di decta arte et ogni anno si habbi a fare decto squitino nel modo detto, ferme stantj et remanentj jn ogni altra cosa e brevi et capitolj di dette artj et consuetudine in sino a qui observate singula singulis congrue et acte referendo. Et le dette parti per iuste cause dj litigare asolviamo delle spese et jta dicimus et pronumptiamus omni meliori modo etc.

Lata data et lecta fu la sopra scripta sententia pe suprascripti signori consoli del mare et provedictorj delle gabelle della città di pisa et in questa parte commissarj come di sopra sedenti pro tribunalj et scripta et lecta et pubblicata per me notario infrascripto et cancellieri de prefati signori consolj sotto gli anni del nostro signore yhesu Xristo et della sua salutifera incarnatione M. D. XXJ. jnditione nona et addj XJ del mese di maggio al corso fiorentino: presentibus fortino guidonis antonii famulo torcellini dictorum dominorum consulum: Et Bartolomeo Antonii de fivizano domicello consulum predictorum et testibus Ego Mastianus olim ser Johannis de folgoris notarius publicus et civis florentinus nec non ad praesens cancellarius sub dictorum dominorum consulum de predictis omnibus etc.

V.

(Archivio Arcivescovile di Pisa,
Breve dell' Arte dei Fabbri, c. 24 r. e sgg.)

Amodum Reverende Domine Vicari

Cum ea estet Pisana hac in civitate laudabilis consuetudo ut uniuscuiusque artificis homines, et Collegium in Ecclesiis vel pijs locis singulis quibusque mensibus diebus vel annis prout occasio se se offert congregentur et coadunentur et id ideo confectum existimetur quo facilius per merita sanctorum in illis existentium homines praedicti congregati et inibi pertractetur ad Dei omnipotentis gloriam anime salutem Civitatum Levamen et Hornamentum et pertractantes bona bono exitu fiant atque nuper homines Artis fabrorum ferri et maniscalcorum Pisanae praefatae Civitatis viderint nullum sibi hucusque locum aptum, et accomodatum ad proprij collegij sedem temporis jniuria bellorum calamitate et artificium paupertate concedi atque visitaverint praefato Domino Deo placuit Ecclesiam sancti Salvatoris

eiusdem civitalis secus flumen Arni, quae juris patronatus dicitur illorum de Sigismundis et Buzacherinis Pisanis civibus et ejus Rector ad praesens Reverendus Pater Bartholomeus de oliveto quae sine cura dicitur et viderint dictam Ecclesiam quasi dirutam et desertam comodo publico propriae Artis consulentes divino afflati charitatis spiritu, et etiam predictae reparationis gratia, et amore allecti desiderantes ibidem perpetuam vigere sedem Collegii fabrorum praedictorum ad eum finem ut facilius eorum artificia crescant et opere ipso ad dei honorem tendat ardenter ad Vos Reverendum Dominum Vicarium Illustrissimi et Reverendissimi Domini Caroli Antonii Putei Pisani Archiepiscopi porrigentes tales quales ex animo devoto possunt preces ut ipsis artificibus de Ecclesia et oratorium sancti Salvatoris ad collegii predicti congregandi dunctaxat effectum concedatur et perpetuus dictis hominibus et eorum pro tempore existentibus conservatoribus scribis nel consulibus ad dictam Ecclesiam additus detur accedente tum ad id consensu patronorum, et rectoris cui praesenti et successoribus quo ad titulum dictae ecclesiae nullum praeiudicium paretur et haec non obstantibus quibuscumque.

Videant.

Reverendus D. Jacobus del setaiolo Canonicus Pisanus.

Reverendus D. Vincentius de Mazziolis Prior sancti Sixti de Pisis referant cum juramento de statu dictae Ecclesiae et an accedente consensu Rectoris et Patroni factis dictis meliorationibus dicta concessiò, sit in utilitatem ecclesiae nec ne omni meliori modo de die 3.a Augusti 1586 stilo Pisano.

Aurelius florellius Cancellarius

Nos Vincentius Mazzolius Prior Prioriae Sancti Sixti et Jacobus Setaiolo Canonicus Pisanus ex mandato vobis per vos Admodum Reverendum Dominum Vicarium commisso ad ecclesiam sancti Salvatoris accepimus, et oratione habita basilicam situm fabricam, et proventus dictae Ecclesiae considerantes et fideliter intelligentes te ipsa cognovimus nihil ipsi ecclesie futurum vel utilius quam quod eius usus Arti fabrorum ferri et aliorum desuper petentium concedatur uniatur et perpetuo ipsorum collegio jncorporetur ad effectum dumtaxat de quo jn precibus dutum (sic) ipsius Ecclesia muri funditus minam parcitam veneatur cura animarum non exercetur sacramenta non administrentur at quod fugiendum quasi profanus locus et campus profanis et plane illecebris patuerit exercitiis. Dummodo haec unio concessio vel jncorporatio flat retento titulo ipsius ecclesiae citari ad hunc actum legiptime concessum praestent et his observatis, ut supra, re fecimus, asserimus et jure jurando confirmamus ad laudem Santissimae Trinitatis.

Ego Idem Jacobus Setaiolo affirmo cum juramento ut supra et in fidem me subscripsi hac Die nono menis Augusti 1586 stilo Pisano.

Qui Reverendus Dominus Vicarius pro tribunali sedens Pisa relatione Reverendi Dominici Vincentii et domini Jacobi del setaiolo dicentium utile esse . . . . quo ad usum dumtaxat suprascriptis fabricantibus dummodo accedat consensus Rectoris et Patroni. Ideo mandavit citari dominum Rectorem et Patronum ut citati praesentes dicant quid pro ipsorum jnteresse jure voluerint et haec omnia omni meliori modo Die augusti 1586 stilo Pisano.

Comparuit Reverendus D. Anibal de buzzacherinis de sigismundis Canonicus Pisanus tamquam Patronus suprascripte ecclesie Santi Salvatoris Portis Auree Pisanae civitatis et sine prejudicio jurium domini sui patronatus praestitit et praestat suum consensum omnibus infrascriptis pro ut supra omni meliori modo die 17 Maij 1586 stilo Pisano.

Comparuit P. Bartholomeus de regieris de oliveto Rectoris suprascriptae ecclesiae sancti Salvatoris et sine praeiudicio eius jurium praestitit et praestat suum cunsensum omnibus infrascriptis prout supra omni meliori modo die suprascripta videlicet.

Praesentibus Baptista magistri Petri Magnano, Simone Laurentii fabrini coltellinarjo et magistro batistae Andreae Monti Spatario deputatis a infrascripto negotio facendo ab arte fabricantium Civitatis Pisanae per partitum dixerunt et attento quod tam D. Anibal quam P. Bartholomeus suprascripti praestiterunt eorum consensum omnibus suprascriptis prout supra. Ideo debita reverentia petentibus deveniri ad expediendum dictae causae et negocii et omni meliori modo dicta die. Qui reverendus D. Vicarius sedens, visis, admonuit partes praesentes ad diem Veneris hora juris proxime futuramque ad audiendam eius voluntatem super praedictis omni meliori modo dicta die Comparuerunt.

Baptista magistri Petri Magnanus

Simon Laurentj fabrini coltellinarius et

Baptistas Andreae Montis Spatarius

Deputati pro suprascripto negotio faciendo et jnsterunt et jnstant ut supra omni meliori modo. Die 23 Maij 1587 stilo pisano. Qui reverendus D. Vicarius Sebastianus Guidius pro tribunali sedens et visis petitione dictae societatis fabrorum et Maniscalcorum, Relatione dictorum Reverendorum Sacerdotum consensu patroni, ac rectoris dicti Beneficij, et viso ac constito sibi quod dicta ecclesia, et situs, ac edificium ipsius, nec non parietes et tectum male se habent neque exhiguis omnino redditibus eiusdem potest ullo umquam tempore reaptari; et quod ibi non est inuencta aliqua cura animarum sed uti simplex beneficium jn titulum dari consuevit. Viso insuper quod nisi infrascripta fiant et concedantur dictae ecclesiae edificium penitus destruitum vel jn usus omnino profanos redet. Viso etiam atque capta in-

formatione de consuetudine huius civitatis et diocesis quod similes societates ac collegia aliorum artificium alia similia loco habuerunt ad eundem effectum visis videndis et consideratis consideraudis et comunicato etiam consilio cum Illustrissimo et Reverendissimo Domino Archiepiscopo Cristi nomine invocato decrevit et pronunciavit fore et esse concedendum prout concessit usum dictae ecclesiae sancti Salvatoris Portae Aureae et edifici ipsius praedictae societati et collegio fabrorum ferrariorum et Maniscalcorum ad effectum ut illam possint restaurare et resarcire ibique resarcire ibique se congregare ad onesta eorum negocia dictaeque eorum societatis et collegij pertractanda, aliaque pro servitio Dei et animarum suarum salute sibi occurrentia cum potestate construi faciendi altare seu tabulam in honorem Dei, et alicuius sancti eorum advocati et ibi celebrari pariter faciendum missas ac divina officia cum onere faciendi dictam restaurationem supradictae ecclesiae et manutenendi eam postquam fuerit restaurata et celebrari faciendi festivitatem Sancti Salvatoris eorum expensa ac cum declaratione expressa apposita quae per praedicta non jntelligatur praejudicata titulo ipsius ecclesiae ac Beneficij, et quod non obstantibus praedictis possit ubi casus evenerit dictum Beneficium Conferrj aut deo juris fuerit Rector pro tempore jnstitui et debeat dicta Ecclesia et Beneficium debitis erga Deum non defraudari obsequiis omni meliori modo.

Sebastianus Guidius Vicarius

Acta fuerunt haec omnia Pisis jn aedibus santi Micaellis jn Borgo praesentibus Reverendo Domino Joanne Paulo de Costellis (?) et Micaelle de Cicranlis de Mugello famulo dicti Domini Vicarij testibus Dominice Incarnationis Anno Millesimo quingentesimo octuagesimo septimo jndictione decima quarta die vero vigesima tertia mensis maij stilo Pisano Sixto V summo Pontifice et Serenissimo Francisco Medices Hetruriae Magno Duce Dominante.

Praesentibus infrascriptis Deputatis Artis fabricantium et praedicta acceptantibus et gratias agentibus nomine dictae totius Artis fabricantium omni meliori dicta die.

Aurelius Morellius Cancellariae Pisanae curiae
Archiepiscopatus
In fide de mandato suscripsi laus deo et virgini.

VI.

(*Archivio Arcivescovile di Pisa*, Breve *dell'Arte dei Fabbri C.º 45 t.*
Clarissimo Signore Commissario.

È ricorso al Magnifico Signore Domenico di Jacopo Morganti al presente proveditore dell'arte de fabbri di cotesta città esponendo co-

me per gli anni a dietro hanno porto richiamo davanti a magnifici Signori Consoli di Mare di codesta città contro molte persone del contado et distretto non matricolate in detta arte che esercitano acciò paghino le tasse e matricole in virtù de loro statuti et in specie nel capitolo II di essi per potere tirare avanti li carichi et oblighi di detta arte et de quali statuti ne è seguita l' approvazione del magistrato delle riformazioni e pagatone la solita tassa et che ciò non ostante non li siano stati osservati detti statuti et siano stati per il passato non exequite dette execuzione contro detti non sottoposti a detta arte et che exercitano. Però con la presente si compiaceva per parte nostra far intendere a detti molto Magnifici Consoli di Mare che in avvenire faccino osservare detti statuti contro detti non sottoposti a detta arte e che esercitano inviolabilmente si come in occasione che comparissero davanti alla sua corte per eseguire contro a detti non sottoposti a detta Arte potrà operare che li siano osservati ancor lei et perchè ci assicuriamo della sua prontezza si come di detti consoli in exeguire i nostri ordini non si estenderanno più oltre acciò detto provveditore non habbia a ricorrer più davanti a noi per ricever complimento di giustitia si compiaccia di exequire risposta e stia sana dalla nostra residentia 16 Marzo 1638.

Li conservatori di leggi della città di Firenze.

VII.

(Archivio arcivescovile di Pisa, Breve dell' Arte dei Fabbri, c. 46 t. e segg.).

Illmi Signori Conservatori di Legge.

L'Arte de Fabbricanti della città di Pisa humilmente espone alle Signorie Loro Illustrissime come in virtù de i loro antichj statuti in specie del capitolo N. 2 e 54 del loro Libbro de brevi solitamente approvati dal magistrato Loro Illustrissimo et havendo il loro Proveditore e Camarlingho voluto eseguire a tenore d' essi capitoli di far pagare all' Arte medesima le dovute matricole e tasse ai fabbri del contado di Pisa ben necessarie e giuste per mantenimento della loro Chiesa e residenza di essa Arte et essi fabbri si sono opposti per haver trovato nella Cancelleria de magnifici Illustrissimi Signori Consoli di mare nell Libbro intitolato Riforma Pisana una certa pretesa facoltà dell' Anno 1509 di non essere tenuti pagare alcuna ricognitione, e matricola a detta Arte, mentre quando che i brevi loro e capitoli di detta Arte si trovano instituiti l' anno 1513 (1) e conse-

(1) Qui si parla delle aggiunte fatte allo statuto primitivo.

guentemente approvate dalle Signorie Loro Ill.me e pagatone le solite tasse e vedendo di poi un ordine e lettera magistrale delle signorie Loro illustrissime come per copia apparisce nell' anno 1638 a favore di detta Arte acciò che i suddetti del contado paghino le loro matricole e tasse a tenore d'essi capitoli per tanto supplica la suddetta Arte le Signorie Loro Illme a volere ordinare che detti lor capitoli e statuti li siano osservati inviolabilmente mentre che essendo detti tali fabbri come figli dell' Arte che per non riconoscerla la medesima va in declinazzione rendendosi sempre più importante di supplire alle spese necessarie sì di tasse che censi et altro con sommo progiudizzio della chiesa e dell' altare del lor santo protettore per essere nella città i loro membri e sottoposti molto esausti e con scarsità di guadagno, e per tanto nuovamente supplica le Signorie Loro Illme a degnarsi a volere conreflettere con la Giustizia di tal causa farli osservare detti statuti e capitoli che di tal grazia qual devotissimo

Pisa li 18 novembre 1722.

Humilissimo et devmo servitore
CLAUDIO TOMMASO MARTINI
Proveditore e Camarlingo.

Clarissimo Signore Commissario

È ricorso al magistrato nostro il Signor Claudio Tommaso Martinj Proveditore e Camarlingo dell'arte de' Fabricanti di cotesta Città esponendo come per gl' anni addietro anno porto richiamo d' avanti à Signori Consoli di Codesta Città contro molte persone del Contado, e distretto non matricolatj in detta Arte, et esercitano, acciò paghino le Tasse e Matricole in virtù de loro statuti, et in specie nel Capitolo secondo d'essi, per potere tirare avanti li carichi et obblighi di detta Arte e de qualj statuti ne è seguita l'aprovazione e pagatone la solita tassa, e che ciò non ostante non gli siano stati osservati detti statuti e siano state per il passato non exequite dette execuzionj contro detti non sottoposti a detta Arte, e che esercitano. Però con la presente farà per parte nostra intendere a detti consoli di mare che in avvenire facciano osservare detti statuti detti non sottoposti a detta Arte, e che esercitano inviolabilmente, si come in occasione che comparissero d'avanti la sua Corte per eseguire contro a detti non sottoposti a detta Arte, l'opererà che gli siano osservati ancor Lei; e perchè ci assicuriamo della sua prontezza si come di detti signori Consoli in eseguire i nostri ordini non ci estendiamo più oltre acciò detto provveditore non habbia più a ricorrere al magistrato nostro.

È sequita risposta e Nostro Signore lo conservj. Di Nostra Audientia li 21 Novembre 1722.

Pisa.

Li Conservatori di Legge
della Città di Firenze.

INDICE